SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. **344.**

Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

03G0372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2003.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2003. (Decreto n. 105875).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 37795 del 15 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro dedicate a «l'Europa del lavoro»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le suddette monete d'argento da 5 euro avranno corso legale ed autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2003;

Ritenuto di dover fissare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2003 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro in versione fior di conio;

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata a «l'Europa del lavoro», nelle versioni fior di conio e proof.

Art. 2.

Le monete d'argento da 5 euro dedicate a «l'Europa del lavoro», di cui al decreto ministeriale n. 37795, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 dicembre 2003.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro dedicate a «l'Europa del lavoro» è stabilito in € 310.000,00 per n. 62.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2003, è determinato in n. 162.000 serie, per un valore nominale complessivo di € 938.560,00, così distinto:

n. 100.000 serie, comprendenti otto monete nella versione fior di conio per un valore nominale di € 388.000,00;

n. 62.000 serie, comprendenti 9 monete, di cui n. 50.000 serie nella versione fior di conio per un valore nominale di € 444.000,00 e n. 12.000 serie nella versione proof per un valore nominale di € 106.560,00.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2003, entro il 31 marzo 2004, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 - 06/85083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca — via Principe Umberto, 4 - 00185 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 250,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: Code Swift Poso It 22. Il ritiro, franco magazzino, deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesto al momento dell'ordine.

Prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari:

Serie composta da 8 pezzi	*fior di conio*	
da 1 a 1.000 serie	€ 21,00	
da 1.001 a 2.000 serie	€ 20,58	
Serie composta da 9 pezzi	*fior di conio*	*proof*
da 1 a 1.000 serie	€ 42,00	€ 80,00
da 1.001 a 2.000 serie	€ 41,16	€ 78,40

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le suddette serie possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per versione, per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 2.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che verrà concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, in sostituzione delle monete d'argento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 37795, citato nelle premesse, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale del Tesoro: SINISCALCO

03A13625

DECRETO 20 novembre 2003.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico di monete d'argento da 5 e 10 euro dedicate a «L'Europa dei popoli». (Decreto n. 105880).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visti i decreti ministeriali n. 37791 e n. 37806 del 15 aprile 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, concernenti l'emissione delle monete d'argento da 5 e 10 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli»;

Ritenuta l'opportunità di cedere le suddette monete confezionate in dittico;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle citate monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da 5 e 10 euro dedicate a «L'Europa dei popoli», aventi le caratteristiche di cui ai citati decreti ministeriali n. 37791 e n. 37806, hanno corso legale dal 15 dicembre 2003.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 870.000,00 pari a n. 58.000 dittici, di cui n. 50.000 nella versione fior di conio e n. 8.000 nella versione proof.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico, entro il 31 marzo 2004, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 - 06/85083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Principe Umberto, 4 - 00185 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 250,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: Code Swift Poso It 22. Il ritiro, franco magazzino,

deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesto al momento dell'ordine.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari:

nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 dittici	€ 50,00
da 1.001 a 2.000 dittici	€ 49,00

nella versione proof:

da 1 a 1.000 dittici	€ 70,00
da 1.001 a 2.000 dittici	€ 68,60

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le suddette monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 dittici per versione, per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 2.000 dittici, con lo sconto del 2%, che verrà concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale del Tesoro: SINISCALCO

03A13626

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Alphazeta Comunicazioni e Marketing», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Alphazeta Comunicazioni e Marketing», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, repertorio n. 15728, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 10842, pos. B.U.S.C. n. 4783/284986, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13650

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Nostra Signora della Sanità», in Volturara Appula.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui

risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Nostra Signora della Sanità», con sede nel comune di Volturara Appula, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, repertorio n. 13071, tribunale di Lucera, registro soc./imprese n. 3250, pos. B.U.S.C. n. 4428/266687, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13651

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Vela», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Nuova Vela», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli, repertorio n. 37663, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 204559, pos. B.U.S.C. n. 4629/278221, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13653

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ofantino», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Ofantino», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, repertorio n. 46483, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 1994, pos. B.U.S.C. n. 320/80751, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13654

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Eden», in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Eden», con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, repertorio n. 139454, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 9435, posizione B.U.S.C. n. 3799/233731, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13657

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sviluppo», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Sviluppo», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Marcello Labianca, repertorio n. 14910, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 30897, posizione B.U.S.C. n. 4827/286577, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13658

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Zoo», in San Marco in Lamis.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Agri Zoo», con sede nel comune di San Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, repertorio n. 12908, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 6190, posizione B.U.S.C. n. 2865/200697, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13659

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Poggio Imperiale», in Poggio Imperiale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Agri Poggio Imperiale», con sede nel comune di Poggio Imperiale, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, repertorio n. 7573, tribunale di Lucera, registro soc./imprese n. 1203, posizione B.U.S.C. n. 2628/189559, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13660

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Giubileo Duemila», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Sociale Giubileo Duemila», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia, repertorio n. 15519, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 117, posizione B.U.S.C. n. 5162/294898, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13661

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Aratro», in Ordona.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa agricola «L'Aratro», con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, repertorio n. 34478, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 931, posizione B.U.S.C. n. 4817/286300, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13662

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tiziana», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2, della legge n. 400/1975, della società cooperativa edilizia «Tiziana» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Maulucci Gaetano, repertorio n. 75434, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 2419, posizione B.U.S.C. n. 1096/110163.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13663

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Selene», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2, della legge n. 400/1975, della società cooperativa edilizia «Selene», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Maria Teresa De Nittis, repertorio n. 12425, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 2125, posizione B.U.S.C. n. 1034/100046.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13664

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Format», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 5 marzo 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Format» con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Claudio Mariano, repertorio n. 8548, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 500, posizione B.U.S.C. n. 4611/277244, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13665

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Niagara», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Niagara» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, repertorio n. 43880, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 3881, posizione B.U.S.C. n. 4950/288312, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13666

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sinergica», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione dell'11 luglio 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Sinergica» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Nicola Specchio, repertorio n. 74744, tribunale di Foggia, registro soc./imprese n. 23166, posizione B.U.S.C. n. 5035/296647, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13667

DECRETO 7 novembre 2003.

Rinnovo della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini presso l'INPS di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la compe-

tenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 14 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4, che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organici collegiali elencati nella tabella *C* allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori;

Camera del lavoro territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Pesaro (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Pesaro (Confindustria);

Confederazione nazionale dell'artigianato di Pesaro (C.N.A.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell'I.N.P.S., la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

direttore dell'I.N.P.S. - Sede provinciale - presidente;

dott. De Giorgi Giorgio - membro supplente;

rappresentanti della direzione provinciale del lavoro:

Della Santina Attilio - membro effettivo;

Turchi Silvano - membro supplente;

rappresentanti dei lavoratori:

Monaldi Marco - membro effettivo;

Antonelli Loredana - membro supplente;

Trivellini Roberto - membro effettivo;

Giovanelli Giovanni - membro supplente;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Clini Stefano - membro effettivo;

Petroccione Cristina - membro supplente;

Baldarelli Fausto - membro effettivo;

Marcantognini Oscar - membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della C.I.G. dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 7 novembre 2003

Il direttore regionale: RICCI

03A13645

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Clusters a r.l.», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 dicembre 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Clusters a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia è stata sciolta ed il sig. Domenico Giacomino è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 1° ottobre 2003, pervenuto il 6 novembre 2003;

Decreta:

Il rag. Pietro Summo nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 con studio in Ruvo di Puglia al corso Piave n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Clusters a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia, costituita in data 17 luglio 1985 per rogito del notaio Remigio Perchinunno - registro imprese n. 18110 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 17 luglio 1985 in sostituzione del sig. Domenico Giacomino.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 11 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13646

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Italia Marketing a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 dicembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile, la società cooperativa «Italia Marketing a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Nicola Rinaldi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 1° ottobre 2003, pervenuto il 6 novembre 2003;

Decreta:

La rag. Antonia Gramegna nato a Bari il 16 novembre 1943 e ivi residente al corso Sonnino n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa «Italia Marketing a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 5 giugno 1997, per rogito del notaio Maria Chiara Tatarano - registro imprese n. 532153 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 5 giugno 1997 in sostituzione del sig. Nicola Rinaldi.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 11 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13647

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Casabella a r.l.», in Corato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 aprile 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Casabella a r.l.», con sede in Corato è stata sciolta ed il sig. Cataldo Pitrizzelli è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa del decesso del medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 della Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 27 luglio 2003;

Decreta:

Il rag. Pietro Summo, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 con studio in Ruvo di Puglia al corso Piave n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Casabella a r.l.», con sede in Corato, costituita in data 5 dicembre 1991, per rogito del notaio Giuseppe Murolo - registro società n. 11193, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 29 aprile 1994 in sostituzione del sig. Cataldo Petrizzelli.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 11 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A13652

DECRETO 19 novembre 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 386/2000 del 28 febbraio 2000 con il quale il sig. Bellomo Donato è stato nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari;

Vista la nota n. 173/E del 5 novembre 2003 con la quale la Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari ha designato il dott. Petruzzelli Sergio, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Bellomo Donato, a causa delle dimissioni di quest'ultimo dall'associazione stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Petruzzelli Sergio è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari in sostituzione del sig. Bellomo Donato, dimessosi dalla medesima associazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 novembre 2003

Il dirigente: NICASTRI

03A13673

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Di lavoro sviluppo e progresso a r.l.», in Scala Coeli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Di lavoro sviluppo e progresso a r.l.», con sede in Scala Coeli (Cosenza), alla via Pismataro, costituita con atto notaio dott.ssa Elisa Apa in data 18 novembre 1993, repertorio n. 1614, registro società n. 2432, tribunale di Rossano posizione BUSC n. 3421, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13668

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Terzo Millennio a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Terzo Millennio a r.l.», con sede in Cosenza alla via N. Parisio n. 25/A, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 8 agosto 1996, registro società n. 9211, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 4107 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13675

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Halley a r.l.», in Altomonte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di consumo «Halley a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), alla via S. Maria della Consolazione, costituita con atto notaio dott.ssa Eleonora D'Acqui in data 23 giugno 1986, registro società n. 1491, tribunale di Castrovillari posizione B.U.S.C. n. 2713/223703, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13676

DECRETO 25 novembre 2003.

Sostituzione di un componente effettivo per l'associazione commercianti in seno alla commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

il proprio decreto n. 22/2003 del 13 febbraio 2003 di nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali dell'apposita commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce;

la comunicazione dell'Associazione commercio turismo e servizi della provincia di Lecce prot. n. 806 dell'11 novembre 2003 di designazione del sig. Raffaele Longo in sostituzione del sig. Salvatore Longo dimissionario;

Decreta:

Il sig. Raffaele Longo nato a Guagnano il 31 gennaio 1944 ed ivi residente in via Sindaco Memmo n. 54, domiciliato presso l'associazione commercio turismo e servizi della provincia di Lecce viale San Nicola n. 17/d (Porta Napoli) Lecce, è nominato componente effettivo per l'associazione commercianti in seno alla commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce, in sostituzione del sig. Salvatore Longo dimissionario.

Lecce, 25 novembre 2003

p. *Il direttore provinciale:* LIPPOLIS

03A13644

DECRETO 26 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Aitel Telematica», in Campagna.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Aitel Telematica», con sede in Campagna ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Giordano Goffredo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 agosto 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Aitel Telematica», con sede in Campagna, sig. Giordano Goffredo e la sua sostituzione con il Arenella dott. Genuario, nato a Salerno il 30 gennaio 1959, con studio a Battipaglia in via Trieste n. 25 c.p. 312.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 26 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A13674

DECRETO 27 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lavorazione Sanse - Soc. coop. a r.l.», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della Commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento (ex art. 2544 del codice civile);

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lavorazione Sanse - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, Ponte S. Giovanni, via Manzoni n. 233, costituita in data 15 settembre 1993 con atto a rogito notaio Adriano Crispolti, repertorio n. 26325, registro società n. 25283, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 27 novembre 2003

Il direttore provinciale: DE VECCHI

03A13564

DECRETO 27 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Colle Francescano piccola società cooperativa a r.l.», in Assisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della Commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento (ex art. 2544 del codice civile);

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Colle Francescano piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Assisi via S. Pietro Campagna n. 34, costituita in data 4 agosto 2001 con atto a rogito notaio Mario Briganti, repertorio n. 207943, registro società n. 38096, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 27 novembre 2003

Il direttore provinciale: DE VECCHI

03A13565

DECRETO 27 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Tandem piccola società cooperativa», in Trevi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della Commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento (ex art. 2544 del codice civile);

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Tandem piccola società cooperativa», con sede in Trevi, viale Mazzini, costituita in data 8 settembre 2001 con atto a rogito notaio Vincenzo Clericò, repertorio n. 55, registro società n. 40206, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 27 novembre 2003

Il direttore provinciale: DE VECCHI

03A13566

DECRETO 28 novembre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, e n. 11 del 9 luglio 1972 rispettivamente istitutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera del 4 novembre 2003 della CNA redatta congiuntamente all'associazione artigiani di Varese con la quale viene comunicata la sostituzione della dott.ssa Tajè Roberta quale membro effettivo in seno alla predetta commissione e viene altresì designata la sig.ra Macchi Anna quale membro effettivo nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta

la sig.ra Macchi Anna nata a Varese il 16 luglio 1958 e residente a Varese - via Oriani n. 98, quale membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione

delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della CNA confederazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 28 novembre 2003

Il dirigente: BUONOMO

03A13656

DECRETO 2 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», con sede in Milano, via Messina n. 37;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 17 maggio 2002 relativo alla società cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», con sede in Milano, via Messina n. 37, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla propria costituzione (5 febbraio 1988) e non ha attualmente attività o pendenze attive da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l.», sede legale in Milano, via Messina n. 37, costituita per rogito notaio dott. Mario Grossi di Corbetta, in data 5 febbraio 1988, repertorio n. 49676, raccolta B.U.S.C. n. 13364/235933, codice fiscale: n. 09211830154 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla propria costituzione e non ha attualmente attività o pendenze attive da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 2 dicembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A13672

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CAF acquedotti e fognature a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del 17 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003 emanato dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «CAF acquedotti e fognature a r.l.», sede in L'Aquila - Località Tempera - B.U.S.C. n. 1719/216913, costituita per rogito del notaio Roberto Ciancarelli, repertorio n. 50735, omologata in data 5 marzo 1986, iscritta al n. 2709 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A13670

DECRETO 4 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Regina», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002 - Divisione V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, società cooperativa di produzione e lavoro «Regina», con sede in Torre Santa Susanna, vico Rondini - costituita per rogito del dott. Roberto Nicoletta il 9 ottobre 1990, repertorio n. 4414, omologazione del tribunale di Brindisi il 30 ottobre 1990, registro società n. 6265, B.U.S.C. n. 2114/249604.

Brindisi, 4 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13648

DECRETO 4 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Dinamica», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del

provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002 - Divisione V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, società cooperativa di produzione e lavoro «La Dinamica», con sede in San Vito dei Normanni, via Dante Alighieri, costituita per rogito del dott. Pasquale Alessandri il 24 aprile 1965, repertorio n. 24042, omologazione del tribunale di Brindisi il 18 giugno 1965, registro società n. 632, B.U.S.C. n. 231/92372.

Brindisi, 4 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13649

DECRETO 4 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.L.E.B. - Società cooperativa a r.l.», in Carife.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 26 luglio 1994, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «CO.L.E.B. a r.l.» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Innamorato Gaetano, nato il 1° marzo 1953 a Carife (Avellino) ed ivi residente alla via Roma;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il dott. Borriello Giuseppe, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 13 aprile 1967 ed ivi residente alla via S. Leonardo, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.L.E.B. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Carife (Avellino), in sostituzione del sig. Innamorato Gaetano che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 4 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13669

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2003.

Nomina del commissario della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fischer», in Pianella.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 3 luglio 2003 con cui il tribunale di Pescara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il decreto in data 26 novembre 2003 con il quale il tribunale di Pescara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «S.p.a. Fischer», con sede in Pianella (Pescara) ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti, decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla «S.p.a. Merker» (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 2003 con il quale il dott. Guglielmo Lancasteri è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la «S.p.a. Merker»;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.p.a. Fischer» ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fischer» è nominato commissario il dott. Guglielmo Lancasteri, nato a Pescara il 30 agosto 1958, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 6 agosto 2003 per la procedura relativa alla «S.p.a. Merker»;

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pescara;

alla regione Abruzzo;

al comune di Pianella;

alla camera di commercio di Pescara per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A13623

DECRETO 5 dicembre 2003.

Nomina del commissario della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. O.M.T.», in Tortona.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 3 luglio 2003 con cui il tribunale di Pescara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il decreto in data 28 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Tortona ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «S.r.l. O.M.T.», con sede in Tortona, ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 80 e seguenti, decreto legislativo n. 270/1999, società collegata alla «S.p.a. Merker» (procedura madre);

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 2003 con il quale il dott. Guglielmo Lancasteri è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Merker»;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la «S.p.a. Merker»;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. O.M.T.» ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità del provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. O.M.T.» è nominato commissario il dott. Guglielmo Lancasteri, nato a Pescara il 30 agosto 1958, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 6 agosto 2003 per la procedura relativa alla «S.p.a. Merker».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Tortona;

alla regione Piemonte;

al comune di Tortona;

alla camera di commercio di Alessandria per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A13624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Piastra portuale di Taranto. (Deliberazione n. 74/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (s.o. *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli «hub portuali», l'hub portuale di Taranto per il quale indica un costo complessivo di 51,646 Meuro e una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 33,569 Meuro;

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al 1° programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso l'hub portuale di Taranto;

Vista la nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC mt 432, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sulla «piastra portuale di Taranto», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, nella citata relazione istruttoria, la copertura finanziaria del costo dell'intervento ivi previsto viene imputata, per il 76%, alle risorse recate dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, che all'art. 9 autorizza le autorità portuali a contrarre mutui, su disposizione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti oggetto di un programma adottato dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, comunicato gli esiti delle verifiche effettuate, su richiesta avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso della seduta preparatoria, in ordine all'effettiva entità delle risorse disponibili a carico della legge n. 413/1998 e che ha conseguentemente integrato la proposta di cui alla citata nota, chiedendo anche di assegnare all'opera 21,523 Meuro a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per l'attuazione del primo programma delle opere strategiche;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la proposta si colloca nel contesto di una nuova strategia di sviluppo dei porti nazionali, connessa al processo di cambiamento nella gestione dei trasporti internazionali verificatosi nell'ultimo decennio, e in tale ottica è inquadrabile nel disegno di trasformare il porto di Taranto in un hub portuale suscettibile di indurre forme di agglomerazione territoriale coerenti con le diverse dimensioni e modalità operative delle imprese;

che in particolare la proposta riguarda la realizzazione di una prima parte delle opere previste per il suddetto hub portuale di Taranto e più specificatamente delle seguenti:

strada dei Moli e relativa illuminazione, rete elettrica ed opere idriche e fognarie;

ampliamento del IV Sporgente;

realizzazione darsena ad ovest del IV Sporgente;

piattaforma logistica;

che l'intesa sulla localizzazione dell'opera, anche a seguito del parere favorevole del comune, è stata espressa dalla regione Puglia nella nota del presidente n. 1/0012563/GAB del 21 luglio 2003;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota n. 8522 del 21 luglio 2003, ha ritenuto l'intervento non assoggettabile alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale, pur evidenziando l'opportunità di predisporre un dettagliato piano dei lavori da sottoporre alla struttura regionale e pur formulando alcune considerazioni, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di recepire in forma prescrittiva;

sotto l'aspetto attuativo:

che nella realizzazione dell'intervento sono coinvolti l'autorità portuale di Taranto, in qualità di soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 e di principale finanziatore del progetto, e l'ATI Grassetto Lavori S.p.a. - Grandi Lavori Fincosit S.p.a. - Logsystem S.r.l. che, in qualità di promotore ai sensi del medesimo decreto legislativo e della legge quadro sui lavori pubblici, ha presentato un progetto corredato da un piano di asseveramento redatto a cura di Meliorbanca;

che la proposta del promotore, ritenuta di interesse da parte dell'autorità portuale di Taranto, sarà da quest'ultima posta in gara ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;

che la piattaforma logistica sarà realizzata completamente a carico del soggetto vincitore della gara di cui sopra e che il rapporto tra l'autorità portuale e detto soggetto sarà regolato da apposita concessione di durata trentennale;

che restano a carico del soggetto privato anche i miglioramenti che il promotore ha indicato rispetto al progetto iniziale dell'autorità portuale;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 156,149 Meuro;

che la quota a carico del soggetto privato è quantificata in 37,544 Meuro, di cui 27,574 per la realizzazione della piattaforma logistica e 9.970 per i suddetti miglioramenti;

che, come comunicato dall'autorità portuale di Taranto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della citata verifica richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse dell'autorità portuale immediatamente disponibili per l'intervento non assicurano l'integrale copertura del costo residuo (118,605 Meuro), ammontando a 97,082 Meuro, di cui 92,590 a carico della legge n. 413/1998 e 4.492 di fondi propri;

che la copertura finanziaria residua (21,523 Meuro) viene quindi richiesta a valere sui fondi autorizzati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per l'attuazione del primo programma delle opere strategiche;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della piastra portuale di Taranto per un costo complessivo di 156,149 Meuro così articolato:

Opera	Importo (Meuro)
strada dei Moli	26,146
ampliamento del IV Sporgente	74,686
realizzazione darsena	27,743
piattaforma logistica	27,574

1.2 Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il suddetto importo di 156,149 milioni di euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

2.1 All'intervento è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 21,523 Meuro. Detto importo rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato — quanto a 3,700 Meuro — sul 2° limite di impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e — quanto ai residui Meuro 17,823 — sul 3° limite di impegno: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,336 Meuro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 1,620 per il limite decorrente dal 2004.

2.2 Il soggetto aggiudicatore è individuato nell'autorità portuale di Taranto.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «piastra portuale di Taranto» approvato con la presente delibera.

3.2 Il citato Ministero darà attuazione al punto 2.1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale in data 20 marzo 2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra, da sottoporre all'approvazione di questo Comitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, sia conforme alle prescrizioni che, a quanto specificato nel menzionato allegato 1, debbono essere recepite in tale sede ed al cui rispetto resta condizionata l'approvazione del progetto all'esame. Provvederà altresì a verificare che, nelle successive fasi, vengano attuate le altre prescrizioni di cui all'allegato stesso.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 4

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

Prescrizioni che vanno recepite in sede di progettazione definitiva:

a) dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni in materia di escavo o di confinamento dei sedimenti, previa caratterizzazione degli stessi, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia;

b) dovranno essere individuate le cave, le discariche necessarie e in particolare la viabilità da utilizzare, al fine di predisporre i piani di viabilità relativamente al possibile sovrapporsi dei cantieri delle opere portuali con le opere retroportuali;

c) si dovrà provvedere alla bonifica da ordigni bellici per le zone che eventualmente risultassero ancora non bonificate;

d) documentare, all'atto della presentazione del progetto definitivo, l'acquisizione definitiva delle aree necessarie per la costruzione della strada dei Moli.

Prescrizioni da adottare nel corso della realizzazione delle opere:

e) al fine di evitare l'inquinamento delle acque marine e di superficie sia in corso di realizzazione che di esercizio del molo, della piattaforma retrostante e della strada dei Moli, dovranno essere attuate idonee misure mitigative, anche in considerazione delle operazioni e dei movimenti dei mezzi pesanti;

f) dovrà essere predisposto un abaco delle attività e definiti i tempi di realizzazione in modo da non creare una sovrapposizione di impatti e dei diversi cantieri; in caso di superamento delle soglie di torbidità e di inquinamento delle acque, dovrà prevedersi, anche la sospensione o la modifica delle operazioni di cantiere;

g) in considerazione della realizzazione della strada dei Moli che interesserà, come risulta dalle cartografie allegate, anche terreni di aree che potrebbero essere oggetto di bonifica si dovrà procedere secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore.

03A13540

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per i giorni 3-4 novembre 2003 il mancato funzionamento dell'ufficio sito in Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per i giorni sopraindicati gli sportelli dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate in premessa è rimasto chiuso per due giorni a causa un incendio nelle postazioni del front-office indetto dalle organizzazioni sindacali confederali. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 dicembre 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A13686

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 24 ottobre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazioni a questa direzione regionale in data 20 novembre 2003 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/1225.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 dicembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A13767

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 24 ottobre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 20 novembre 2003 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/1226.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 dicembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A13768

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° dicembre 2003.

Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. (Decreto n. 46181).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'elenco predisposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 15177/ASIA/GBI del 27 novembre 2003, contenente la indicazione degli immobili appartenenti alla stessa ritenuti non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio è immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 7.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*
(al decreto n. 46181 del 1º dicembre 2003)

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Abruzzo	Chieti	Lanciano	Via dei Frentani, 29/30	1281	29	Magazzino Capannone	140	T	33	25	443	1
Abruzzo	Pescara	Pescara	Via Rigopiano, 36	1279	34	Terreno	8.284		15961	19	1418	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	735	156	Terreno	12.980		1450	21	83	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	889	156	Terreno	54.020		1450	21	89	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	890	156	Terreno	840		1450	21	144	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	891	156	Terreno	610		1450	21	146	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	892	156	Terreno	420		1450	21	148	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	893	156	Terreno	610		1450	21	175	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	939	156	Terreno	560		1450	20	72	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1294	156	Terreno	5.762		1450	20	9	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1295	156	Terreno	9.160		1450	21	44	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	2215	156	Terreno	49.395		1450	21	90	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1296	157	Terreno	18.030		1450	20	23	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1297	158	Terreno	2.100		1450	20	40	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1298	159	Terreno	1.100		1450	20	52	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	940	160	Terreno	5.280		1450	21	81	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1299	160	Terreno	2.180		1450	21	76	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1300	161	Terreno	190		1450	21	145	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	143	162	Locale ad uso comm.le	131	T	1450	11	455	3
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	144	162	Alloggio	78	T	1450	11	456	2
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	145	162	Alloggio	61	S	1450	11	456	4
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	146	162	Alloggio	96	1	1450	11	456	3
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	147	162	Alloggio	74	1	1450	11	456	5
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	148	162	Alloggio	78	T	1450	11	456	1
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 24	149	162	Autorimessa posto auto	25	T	1450	11	872	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia	1328	162	Orto	681		1450	11	457-A	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	1329	162	Alloggio	200	S-T-1	1450	11	455	1-2-4
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	1332	162	Autorimessa posto auto	25	T	1450	11	872	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia	1415	162	Terreno	40		1450	11	455	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia,16	1416	162	Terreno	590		1450	11	456	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia,16	2218	162	Parti comuni	12		1450	11	456	
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	363	92	Alloggio	96	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	378	92	Alloggio	33	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 16	394	92	Locale ad uso comm.le	24		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	396	92	Alloggio	220	1	7675	40	670	3
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio	397	92	Autorimessa posto auto	18		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio	398	92	Autorimessa posto auto	18		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	400	92	Alloggio	151	1	7675	40	670	2
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	402	92	Locale ad uso comm.le	703		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	404	92	Alloggio	110	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	374	95	Alloggio	61	1		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	375	95	Alloggio	155	1		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	376	95	Alloggio	92	1		40		

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	401	95	Locale ad uso comm.le	276	T		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	2629	95	Vano scala	48	T		40		
Campania	Benevento	Benevento	Piazza Cardinal Pacca	383	96	Terreno	4.630					
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	Via Bonito	2445	259	Opificio	2.242					
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	Via Bonito	373	260	Opificio	2.483					
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	361	98	Alloggio	115	R	196	Bar 6	248	4
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	362	98	Alloggio	138	R	196	Bar 6	248	5
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	364	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	27
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	365	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	26
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	366	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	19
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	367	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	25
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	368	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	23
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	369	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	22
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	370	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	21
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	371	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	20
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	372	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	18
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	385	98	Alloggio	144	1	196	Bar 6	248	10
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	386	98	Alloggio	133	1	196	Bar 6	248	11
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	388	98	Alloggio	128	1	196	Bar 6	248	9
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	389	98	Alloggio	96	T	196	Bar 6	248	13
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	403	98	Alloggio	131	1	196	Bar 6	248	7
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	405	98	Alloggio	114	R	196	Bar 6	248	6
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	1453	98	Terreno	8.253			Bar 6		
Campania	Napoli	Napoli		1455	98	Campo sportivo	6.500			Bar 6		
Campania	Napoli	Napoli	Via E. Gianturco, 96	1456	98	Ufficio	424	R		Bar 6	248	14
Campania	Napoli	Napoli	Via E. Gianturco, 96	1457	98	Locali tecnici	50	T		Bar 6	248	28
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	409	127	Alloggio	131	1	598	23	353	14
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 169	411	127	Locale ad uso comm.le	112	T	598	23	353	17
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	412	127	Locale ad uso comm.le	284	T	598	23	353	18
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	416	127	Alloggio	131	1	598	23	353	16
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	417	127	Alloggio	168	1	598	23	353	13
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	418	127	Alloggio	189	1	598	23	353	12
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	419	127	Alloggio	146	1	598	23	353	15
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	421	127	Autorimessa posto auto	15	T	598	23	353	20

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	432	127	Autorimessa posto auto	14	T	598	23	353	19
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	1470	127	Terreno	299		598	23	353	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 92	414	128	Ufficio	2.450					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 92	415	128	Cabina elettrica	12					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	422	128	Alloggio	91	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	423	128	Alloggio	92	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	424	128	Alloggio	96	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	425	128	Alloggio	140	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	426	128	Alloggio	200	1	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	427	128	Alloggio	151	1	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	428	128	Alloggio	84	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	433	128	Autorimessa posto auto	30	T	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1464	128	Locale ad uso comm.le	584		598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1465	128	Locale ad uso comm.le	1.881		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1466	128	Locale ad uso comm.le	1.030		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1467	128	Magazzino Capannone	8.067		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	410	128	Terreno	492			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	413	128	Terreno	296			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	420	128	Terreno	278			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	429	128	Terreno	369			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	430	128	Terreno	486			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	431	128	Terreno	568					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	434	128	Terreno	551			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	435	128	Terreno	583			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	436	128	Terreno	517			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1469	128	Terreno	=					
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	291	10	Locale ad uso comm.le	212	T-S1	196	80	86	28
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	292	10	Alloggio	120	1-S1	196	80	86	5
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	293	10	Alloggio	148	1-s1	196	80	86	7
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	294	10	Alloggio	115	1-S1	196	80	86	6
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	304	10	Alloggio	143	T	196	80	86	4
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via della Manifattura, 7	1358	10	Terreno	292		196	80	86	
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via Stalingrado,87	1359	10	Scuola Asilo nido	588	T	196	80	239	
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via Stalingrado, 87	1360	10	Terreno	1.990		196	80	239	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia		2306	174	Terreno	4.730		13191	33	1	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia		2308	174	Terreno	6.772		13191	33	324	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	2355	177	Terreno	490		1008461	15 e 17	367/A e 31/1-2-3-4 5	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	438	177	Alloggio	117	1	42	17	153 e 305	5 e 3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	497	177	Autorimessa posto auto	17		42	17	305	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	553	177	Alloggio	103	1	42	17	153 e 305	3 e 2

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	554	177	Alloggio	111	1	42	17	153 e 305	4 e 4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	567	177	Alloggio	73	T	42	17	305	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Viale 2 giugno, 118	568	177	Alloggio	41	T	42	17	306	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	570	177	Terreno	190			17		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	571	177	Terreno	3.241		6205	17	245	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	580	177	Terreno	3.160		42	15	305	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Viale 2 Giugno, 118/A. Località Canalino	584	177	Terreno	5.203		1008461	17	31	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	590	177	Terreno	1.000		6879	17	361	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	608	177	Alloggio	132	T	42	17	152	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	499	178	Terreno	4.465		13191	34	5	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	574	178	Terreno	24		4514	34	1144	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2366	178	Terreno	10		4514	34	1742	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2367	178	Terreno	570		13191	34	26	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2368	178	Terreno	1.944		13191	34	615	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2369	178	Terreno	455		13191	34	616	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2370	178	Terreno	1.321		13191	34	617	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	441	179	Alloggio	36	1-s.tetto	42	34	38	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	484	179	Alloggio	60	1-s.tetto	42	34	38	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	544	179	Alloggio	86	T-s.tetto	42	34	38	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	545	179	Alloggio	63	T-s.tetto	42	34	38	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	466	180	Alloggio	110	2-T-s.tetto	42	34	352	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	467	180	Alloggio	96	1-T-s.tetto	42	34	352	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	468	180	Alloggio	96	1-T-s.tetto	42	34	352	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	469	180	Alloggio	106	1-T-s.tetto	42	34	352	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	470	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	471	180	Alloggio	103	2-T-s.tetto	42	34	352	21
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	472	180	Alloggio	117	1-T-s.tetto	42	34	352	19
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	473	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	17
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 28	474	180	Alloggio	120	2-T-s.tetto	42	34	352	30
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	481	180	Alloggio	93	2-T-s.tetto	42	34	352	16
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	486	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	32
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	487	180	Alloggio	89	2-T-s.tetto	42	34	352	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	488	180	Alloggio	64	2-T-s.tetto	42	34	352	23
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	489	180	Alloggio	41	2-s.tetto	42	34	352	22
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 28	490	180	Alloggio	33	1-T	42	34	352	26

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 20/A	561	180	Locale ad uso comm.le	49	T	42	34	785	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	611	180	Alloggio	43	1-s.tetto	42	34	352	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	612	180	Alloggio	107	2-T-s.tetto	42	34	352	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	614	180	Alloggio	78	2-s.tetto	42	34	352	24
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 20/22/24/26/28	2372	180	Terreno	1.215		42	34	352	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	475	181	Alloggio	83	2-T-s.tetto	42	34	360 e 787	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	476	181	Alloggio	143	1-T-s.tetto	42	34	360	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21/23/25/27	477	181	Terreno	1.172		42	34	360	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	478	181	Alloggio	89	1-T-s.tetto	42	34	360	11
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	479	181	Alloggio	89	2-T-s.tetto	42	34	360	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	480	181	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	360	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 27	482	181	Alloggio	96	2-T-s.tetto	42	34	360	30
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	491	181	Alloggio	64	2-T-s.tetto	42	34	360	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	492	181	Alloggio	31	2-T	42	34	360	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	493	181	Alloggio	39	2-s.tetto	42	34	360	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 25	494	181	Alloggio	78	2-T-s.tetto	42	34	360	37
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	495	181	Alloggio	138	1-T-s.tetto	42	34	360	34
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via A. Saffi, 21	496	181	Alloggio	134	2-T-s.tetto	42	34	360	33
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	498	181	Alloggio	44	1-s.tetto	42	34	360	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 25	500	181	Alloggio	52	1-T-s.tetto	42	34	360	38
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 27	501	181	Alloggio	31	2-T	42	34	360	29
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Borgo Saffi	572	181	Terreno	212		42	34	360	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi	613	181	Autorimessa posto auto	47	T	42	34	788	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Evangelisti, 2	1301	182	Locale ad uso comm.le	525	T	42	34	243	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 38	442	184	Autorimessa posto auto	17	T	42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	536	184	Autorimessa posto auto	17		42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	551	184	Alloggio	128	T-s.tetto	42	34	1287	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	552	184	Alloggio	118	1-s.tetto	42	34	1287	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	558	184	Autorimessa posto auto	24	T	42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	559	184	Autorimessa posto auto	14	T	42	34		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	562	184	Autorimessa posto auto	14	T	42	34		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	578	184	Ufficio	72	T	42	34	181 e 182	1 - 1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	602	184	Alloggio	110	S-T	42	34	181	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	618	184	Alloggio	388	S-1-s.tetto	42	34	181	4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	1302	184	Terreno	472		42	34	181 e 182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 97	454	185	Alloggio	138	S-T-s.tetto	42	34	230	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 97	592	185	Terreno	31		42	34	230	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	483	186	Alloggio	205	1-s.tetto	42	34	241	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	485	186	Alloggio	102	1-T-s.tetto	42	34	241	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	523	186	Alloggio	48	1-T-s.tetto	42	34	241	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	524	186	Alloggio	67	1-s.tetto	42	34	241	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	525	186	Alloggio	165	1-T-s.tetto	42	34	241	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 91	526	186	Alloggio	22	T	42	34	235	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	601	186	Terreno	139		42	34	232, 237	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 91	617	186	Alloggio	93	T	42	34	235	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 77	453	187	Alloggio	111	S-1-s.tetto	42	34	203	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	527	187	Alloggio	81	S-1-s.tetto	42	34	204	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	528	187	Alloggio	102	T	42	34	204	13
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 79	529	187	Alloggio	44	T	42	34	203	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 79	530	187	Alloggio	110	S-T-s.tetto	42	34	204	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 69	531	187	Alloggio	88	S-T-s.tetto	42	34	196	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 69	532	187	Alloggio	93	1-s.tetto	42	34	196	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre	616	187	Terreno	311		42	34	190 197 198	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 61	456	188	Alloggio	82	1	42	34	141	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 59	533	188	Alloggio	65	T	42	34	141	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 61	534	188	Alloggio	94	T	42	34	141 e 142	3-2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via xx Settembre,59/61	2373	188	Terreno	38		42	34	141	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Piazza Pisacane	556	189	Locale ad uso comm.le	10	T	42	34	139	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 121	557	189	Locale ad uso comm.le	9	T	42	34	139	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione/P. Pisacane	586	189	Terreno	37		42	34	139	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 132	595	189	Locale ad uso comm.le	77	T	42	34	139	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	535	190	Alloggio	128	S-T-s.tetto	42	34	129	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	538	190	Alloggio	80	T-s.tetto	42	34	129	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	2374	190	Terreno	16		42	34	128	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	457	191	Alloggio	100	S-T-s.tetto	42	34	76	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	458	191	Alloggio	131	1-s.tetto	42	34	76	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	459	191	Alloggio	117	S-1-s.tetto	42	34	76 119	4 2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	460	191	Alloggio	85	1-s.tetto	42	34	76 119	5 3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 13	461	191	Alloggio	137	S-T-s.tetto	42	34	74	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 15	462	191	Alloggio	119	S-1-s.tetto	42	34	74	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 13	463	191	Alloggio	120	1-int.-s.tetto	42	34	74	6

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	464	191	Alloggio	124	1-int.-s.tetto	42	34	74	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	465	191	Alloggio	142	1-int.-s.tetto	42	34	74	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	537	191	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	76	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	539	191	Alloggio	49	S-T	42	34	74	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	540	191	Alloggio	114	S-T-s.tetto	42	34	74	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9	541	191	Alloggio	113	S-T-s.tetto	42	34	74	18
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	542	191	Alloggio	67	T-s.tetto	42	34	74	15
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9	543	191	Alloggio	115	S-T-s.tetto	42	34	74	19
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9/11/13/15/17	2375	191	Terreno	116		42	34	74	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	443	192	Alloggio	112	S-T-s.tetto	42	34	66	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	444	192	Alloggio	139	1-int.-s.tetto	42	34	66	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	445	192	Alloggio	109	S-1	42	34	66	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	446	192	Alloggio	133	S-T-s.tetto	42	34	66	15
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	447	192	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	66	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 196	448	192	Alloggio	118	1-int.-s.tetto	42	34	66	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 195	449	192	Alloggio	118	S-T-s.tetto	42	34	66	13
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	450	192	Alloggio	105	1-T-s.tetto	42	34	60	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	451	192	Alloggio	137	1-T-s.tetto	42	34	60	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 199	455	192	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	66	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 199	502	192	Alloggio	71	1-s.tetto	42	34	66	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	503	192	Alloggio	60	T	42	34	60	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	504	192	Alloggio	51	S-T	42	34	60	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	505	192	Alloggio	132	1-int.-s.tetto	42	34	60	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	506	192	Alloggio	84	1-int.-s.tetto	42	34	60	11
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	511	192	Alloggio	78	1-s.tetto	42	34	60	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	593	192	Alloggio	93	T-s.tetto	42	34	66	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre	2376	192	Terreno	115		42	34	60	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 181	507	193	Alloggio	126	S-T-s.tetto	42	34	80	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 183	508	193	Alloggio	64	S-T-s.tetto	42	34	78	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 185	509	193	Alloggio	42	S-T	42	34	78	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 181	510	193	Alloggio	84	S-T-s.tetto	42	34	80	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 185	512	193	Alloggio	85	1-int.-s.tetto	42	34	78	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 187	513	193	Alloggio	108	1-T-s.tetto	42	34	78	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre,181/183/185/187	2377	193	Terreno	138		42	34	78	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 135	452	194	Alloggio	96	S-T-s.tetto	42	34	154	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 141	514	194	Alloggio	90	S-T-s.tetto	42	34	154	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 141	515	194	Alloggio	44	S-T	42	34	154	7

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	516	194	Alloggio	114	1-int.-s.tetto	42	34	154	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	517	194	Alloggio	28	T-s.tetto	42	34	154	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	560	194	Alloggio	27	T	42	34	154	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133/135/141	2378	194	Terreno	86		42	34	154 e 826 parte	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129	518	195	Alloggio	166	1-int.-s.tetto	42	34	158	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129	519	195	Alloggio	157	S-T-s.tetto	42	34	158	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129.	2379	195	Terreno	103					
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 74	520	196	Alloggio	74	T	42	34	170	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 74	522	196	Alloggio	101	1-S	42	34	170	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	V.le Matteotti, 187	2380	197	Colonia climatica	13.686	T-1-2-3-4	42	15	91/92/93/94/95	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Matteotti, 117	2382	197	Terreno Colonia climatica	52.201		42	15	95/287	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Canale Immissario	2411	200	Terreno	6.975		441	23	13, 21, 22, 31	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	596	169	Alloggio	188	T-1	601	93	394 392	4-3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	597	169	Alloggio	87	T	601	93	394 392	2-1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi,10/A	598	169	Alloggio	42	1	601	93	394	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	599	169	Locale ad uso comm.le	202	T	601	93	394	1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2273	169	Ufficio	371	T-1	601	93	392 393 394	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2274	169	Terreno	340		601	93	930	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2275	169	Parti comuni	127	T-1	601	93	394	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2611	169	Parti comuni	194	2	601	93	394	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	546	170	Alloggio	89	1	15	93	375	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	547	170	Alloggio	76	T	15	93	375	1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	548	170	Alloggio	82	1	15	93	375	4
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	549	170	Alloggio	80	T	15	93	375	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	563	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	564	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	5
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	565	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	4
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	566	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	2276	170	Terreno	237		15	93	376	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	2612	170	Parti comuni	30	T	15	93	375-376	
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	295	150	Alloggio	170	T	1002019	45	33	4
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 257	296	150	Alloggio	170	T	1002019	45	33	2
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	299	150	Autorimessa posto auto	16	T	1002019	45	33	5
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	300	150	Autorimessa posto auto	15	T	1002019	45	33	3

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	S.S. Romea, 257/259	1361	150	Terreno	2.200		1002019	45	33	
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	208	79	Alloggio	153	T-1-4	9365	109	81	1
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	209	79	Alloggio	180	T-2-4	9365	109	81	3
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	210	79	Alloggio	145	T-2-4	9365	109	81	4
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	211	79	Alloggio	145	T-3-4	9365	109	81	6
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	212	79	Alloggio	153	T-1-4	9365	109	81	2
Emilia Romagna	Parma	Parma	piazzale Sicilia 2	204	81	Magazzino Capannone	1.995	t	156	10	40-43-44-45	40/2-43/1-45/1
Emilia Romagna	Parma	Parma	via Umbria 9	214	81	Alloggio	262	1-2-S1	156	10	40	3
Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza	via Montebello, 46	203	78	Magazzino Capannone	2.865	T	5822	47	558-559	
Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza	via Montebello, 46	205	78	Aree scoperte	8.355		5822	47	134 e 1466	2 - 2
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1111	226	Alloggio	111	4	2780	22	295	17
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1227	226	Alloggio	134	5	2780	22	295	20
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1228	226	Alloggio	73	5	2780	22	295	19
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1229	226	Alloggio	96	4	2780	22	295	16
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	103	114	Locale ad uso comm.le	1.041	S1-T-1	3674	3	223	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	105	114	Terreno	390		3674	3	221	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	106	114	Terreno	757		3674	3	223	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	81	115	Terreno	1.100		3674	3	222	
Lazio	Frosinone	Esperia	Via della Fontana	85	113	Alloggio	97	T	808	43	152	5
Lazio	Frosinone	Esperia	Via della Fontana	129	113	Magazzino Capannone	4.550	S-T-1-2	808	43	152	4
Lazio	Frosinone	Frosinone	Loc. Osteria De Matthaeis	1503	112	Terreno edificabile	1.800		19207	58	128	
Lazio	Roma	Lanuvio	Via della Stazione	109	120	Terreno	17.300		2133	7	137-139-140-206	
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4	80	117	Alloggio	134	1	234823	368	81	501
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 3	82	117	Alloggio	121	T	234823	368	81	5
Lazio	Roma	Roma	Via E. Donato, 49	83	117	Autorimessa posto auto	36	S2	234823	368	577	6
Lazio	Roma	Roma	Via E. Donato, 49	84	117	Autorimessa posto auto	17	S2	234823	368	577	5
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int 4	97	117	Alloggio	85	T	234823	368	81	23
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4a	98	117	Alloggio	114	1	234823	368	81	509
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4b	99	117	Alloggio	105	1	234823	368	81	510
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int. 6a	100	117	Alloggio	73	1	234823	368	81	511
Lazio	Roma	Roma	Via Anicia, 9	110	118	Alloggio	156	2	234823	505	412	5
Lazio	Roma	Roma	Via Anicia, 9	113	118	Alloggio	108	T-1	234823	505	412	8
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	124	118	Alloggio	88	R	234823	505	409	26
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	125	118	Alloggio	88	S1-2-4	234823	505	409	11
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	126	118	Alloggio	114	1	234823	505	409	12
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	127	118	Alloggio	88	S1-3-4°	234823	505	409	13
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	128	118	Alloggio	73	R	234823	505	409	3
Lazio	Roma	Roma	Via Ascianghi, 2	1477	119	Cinema/Teatro	1.235	1-2-S1	2255820	505	322	505
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	86	121	Alloggio	83	1-S	234823	821	305	17

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	87	121	Alloggio	83	2-S	234823	821	305	5
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	88	121	Alloggio	102	2-S	234823	821	305	6
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	89	121	Alloggio	158	3-S	234823	821	305	10
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	90	121	Alloggio	165	4-S	234823	821	305	13
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	91	121	Alloggio	166	5-S	234823	821	305	16
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	104	121	Terreno	1.290		234823 e 26914	821	122 e 305	
Lazio	Roma	Roma	Località Ostia Lido.	1414	126	Terreno	3.007		803	1084	35	
Liguria	Genova	Genova	Vico Palla, 4R	59	69	Locale ad uso comm.le	225	T	73093	84	9	1
Lombardia	Como	Como	Via Anzani	1427	66	Locale ad uso comm.le	895	S1	7098	8	857 e 3514	2
Lombardia	Como	Como	Via Palestro	1426	66	Ufficio	142	T	7098	8	857	1
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Monica, 2 - 4	79	72	Locale ad uso comm.le	1.279	T	252567	103	72-74-79	
Lombardia	Milano	Milano	Viale F. Testi, 119	1430	72	Locale ad uso comm.le	1.193	T-1	252567	103	66	
Lombardia	Milano	Milano	Corso Vittorio Emanuele, 15	60	73	Locale ad uso comm.le	217	T-S1-S2	252567	391	127	3
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	62	74	Alloggio	112	1	252567	312	53	15
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	63	74	Alloggio	114	3	252567	312	53	701
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	64	74	Alloggio	111	3	252567	312	53	19
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	65	74	Alloggio	217	4	252567	312	53	7
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	68	74	Alloggio	134	5	252567	312	53	8
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	69	74	Alloggio	154	5	252567	312	53	30
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	70	74	Alloggio	37	5	252567	312	53	28
Marche	Ancona	Ancona	Corso Stamira, 10	329	25	Ufficio	264	2	149	7	363	4
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	307	26	Alloggio	87	1	149	10	542	9
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	308	26	Alloggio	105	1	149	10	542	3
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	311	26	Autorimessa posto auto	16	T	149	10	542	2
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	314	26	Alloggio	130	2	149	10	542	5
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	669	26	Parti comuni	358		149	10	542	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132	317	22	Autorimessa posto auto	14	T	21	10	386	1
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	318	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	2
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	319	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	3
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	320	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	4
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	324	22	Alloggio	109	1	21	10	232	3
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	325	22	Alloggio	107	T	21	10	232	1
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	326	22	Alloggio	107	T	21	10	232	2
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	327	22	Alloggio	109	1	21	10	232	4
Marche	Ancona	Chiaravalle	via Marconi,132/134	1339	22	Parti comuni	10		21	10	232	
Marche	Ancona	Chiaravalle	via Marconi, 132/134	1340	22	Terreno	640		21	10	232	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	330	23	Fabbricato per uso sportivo	634		21	13	343	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	663	23	Locale ad uso comm.le	1.137		21	13	340	3 e 4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	664	23	Terreno	5.847		21	13	1855 e 1858	
Marche	Ancona	Chiaravalle	P.zza Garibaldi, 37/38	1277	23	Cinema/Teatro	1.231	T-1	21	13	1536 e 340 sub 5	
Marche	Ancona	Chiaravalle	P.zza Garibaldi, 37/38	1278	23	Locale ad uso comm.le	244	T	21	13	338	
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	321	31	Alloggio	90	T	5552	41	7	2
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	328	31	Alloggio	114	T	5552	41	7	1
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	710	31	Terreno	3.234		5552	41	7281	
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	1276	31	Magazzino Capannone	461	T	5552	41	7 - 281	3 - 0
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1435	134	Magazzino Capannone	1.899	T-1-2-3-4-5	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi,5	1436	134	Magazzino Capannone	2.500	T-R-1-2	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1437	134	Cabina elettrica	174	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1438	134	Vasche	455	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1439	134	Magazzino Capannone	3.250	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1440	134	Magazzino Capannone	2.590	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1441	134	Magazzino Capannone	4.310	T-1	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1442	134	Tettoia	354	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1443	134	Terreno	10.752		AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1953	134	Tettoia	410	T	AAMS	42	1222	
Puglia	Lecce	Alessano	S.S. 275 di S. Maria di Leuca	1275	46	Scuola Asilo nido	342	T	ETI	4	20	7
Puglia	Lecce	Alessano	S.S. 275 di S. Maria di Leuca	1345	46	Terreno	468		ETI	4	20	7
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.2	158	5	Alloggio	112	1-5(ripost.)	103647	20	19	12
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.4	160	5	Alloggio	113	2-5(ripost.)	103647	20	19	14
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.6	161	5	Alloggio	116	3-5(ripost.)	103647	20	19	16
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.5	162	5	Alloggio	143	3-5(ripost.)	103647	20	19	15
Puglia	Bari	Bari	Viale F. De Blasio,20	1261	5	Locali tecnici	81	T-5	103647	20	19	10
Puglia	Bari	Bari	Viale F. De Blasio,20	1263	5	Terreno	1.093		103647	20	19	10
Puglia	Bari	Bari	via P. Ravanas, 233	156	266	Arena	1.795	T	4754	95	161, 162, 163	1
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 53 ter	351	49	Alloggio	123	1	739	100	1398	2
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 53 ter	353	49	Alloggio	82	1	739	100	1398	3
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 55	1272	49	Opificio	2.991	T-1	739	100	1398	4
Puglia	Lecce	Lecce	Via A. Galateo, 2/A	343	43	Alloggio	239	1	1480	259	1991	4
Puglia	Lecce	Lecce	Via A. Galateo, 2/B	354	43	Autorimessa posto auto	35	T	1480	259	1991	5
Puglia	Lecce	Lecce	Via Adua, 56 bis	355	43	Locale ad uso comm.le	182	T	1480	259	1991	1
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 4	1269	43	Cinema/Teatro	466	T	1480	259	1991	8
Puglia	Lecce	Lecce	Via Libertini, 6	1271	43	Ufficio	1.378	T-1-S1	1480	259	1991	7

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Lecce	Lecce	Via Adua, 56	2423	43	Autorimessa posto auto	135	T	1480	259	1991	2
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 6	2424	43	Alloggio	123	1	1480	259	1991	3
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 6	2425	43	Alloggio	175	T	1480	259	1991	6
Puglia	Lecce	Lecce	Via G. Dorso, 2	345	45	Alloggio	164	T-1-2	12493	211	1151	5
Puglia	Lecce	Lecce	Via G. Dorso, 2	346	45	Alloggio	179	T-1-2	12493	211	1151	6
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 13	347	45	Alloggio	147	T-1	12493	211	1151	7
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	348	45	Autorimessa posto auto	27	T	12493	211	1151	9
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	349	45	Autorimessa posto auto	23	T	12493	211	1151	10
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	350	45	Autorimessa posto auto	24	T	12493	211	1151	8
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 13 bis	352	45	Alloggio	112	T	12493	211	1151	3
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 23	1270	45	Scuola Asilo nido	586		ETI	211	500	3
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	1274	45	Autorimessa posto auto	104	T	ETI	211	500	5
Puglia	Foggia	Manfredonia	via Tribuna, 109	965	215	Magazzino Capannone	113	T	737	143	648	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	876	202	Locale ad uso comm.le	639	1	1755	14		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	877	202	Locali tecnici	21	1	1755	14	79	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Africa Orientale, 58	888	202	Autorimessa posto auto	95	T	1755	14	5	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	914	202	Fabbricato per uso sportivo	274	2	1755	14	79 e T-1	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	936	202	Ufficio	364		1755	14	10	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Africa Orientale, 54	944	202	Autorimessa posto auto	102	T	1755	14	5	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	995	202	Arena	1.820		1755	14	76	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella- viale Recinto Officine	2217	202	Fabbricato per uso sportivo	50			14	2	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	833	204	Alloggio	50	T	3.122	3	7	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	954	204	Alloggio	72	1	3.122	3	7	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	955	204	Alloggio	48	T	3.122	3	7	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	956	204	Alloggio	55	T	3.122	3	10	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	957	204	Alloggio	55	T	3.122	3	9	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	958	204	Alloggio	55	T	3.122	3	9	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	959	204	Alloggio	55	T	3.122	3	10	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	983	204	Locale ad uso comm.le	47	T	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	984	204	Ripostiglio	26	T	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Salpi nuovo	986	204	Cabina elettrica	14	2	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	989	204	Alloggio	48	T	3.122	3	7	4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Zona Torre Pietra	1326	204	Locali tecnici	65	T	3122	3		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Zona Torre Pietra	1331	204	Terreno	2.065					
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Carmosina	952	207	Alloggio	57	T	3.122	6	183	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	862	212	Alloggio	115	R	3.122	1	248	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	863	212	Alloggio	104	R	3.122	1	248	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	864	212	Alloggio	87	R	3.122	1	248	16
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	867	212	Alloggio	111	1	3.122	1	248	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	868	212	Alloggio	78	1	3.122	1	248	15
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	869	212	Alloggio	105	1	3.122	1	248	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	870	212	Alloggio	112	2	3.122	1	248	5
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	871	212	Alloggio	107	2	3.122	1	248	6
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	872	212	Alloggio	91	2	3.122	1	248	14
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	874	212	Alloggio	89	2	3.122	1	248	13
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	943	212	Alloggio	112	1	3122	1	248	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 99	953	213	Autorimessa posto auto	24	T	3122	1/A	221	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Magazzeno, 2	960	213	Alloggio	107	T	3122	1/A	1201	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 119	961	214	Alloggio	123	T	3122	1	221	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 165	842	216	Locale ad uso comm.le	193	R	3122	1	158	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	843	216	Alloggio	75	R	3122	1	158	6
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	844	216	Alloggio	114	R	3122	1	158	7
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	845	216	Alloggio	120	1	3122	1	158	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	846	216	Alloggio	87	1	3122	1/A	158	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	847	216	Alloggio	120	2	3122	1	158	5
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	848	216	Alloggio	87	2	3122	1	158	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	849	216	Alloggio	87	1	3122	1/A	158	8
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	850	216	Alloggio	120	1	3122	1	158	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	852	216	Alloggio	87	2	3122	1	158	10
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	853	216	Alloggio	120	2	3122	1/A	158	11
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio,2	1330	216	Parti comuni	293	T	3122	1	158	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	812	217	Terreno	144		1	1	245	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	898	217	Locale ad uso comm.le	260	1	3.122	1	245	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	902	217	Locale ad uso comm.le	202	T	3.122	1	245	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	641	218	Terreno	1.557		33220	4-d	1216	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	642	218	Terreno	1.664		33220	5	489	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	643	218	Terreno	6.812		33220	7	1331	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	704	218	Terreno	997		33220	2	427	

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	714	218	Terreno	736		33220	3-b	563	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	722	218	Terreno	2.754		33220	3-b	655	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	730	218	Terreno	521		33220	2-a	425	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	734	218	Terreno	908		33220	1-b	340	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	753	218	Terreno	9.150		4.120	24	71	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	755	218	Terreno	6.876		33220	8	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	761	218	Terreno	710		33220	1-b	366	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	762	218	Terreno	1.660		33220	1-b	345	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	763	218	Terreno	480		33220	1-b	355	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	768	218	Terreno	2.289		4.120	20	302	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	769	218	Terreno	605		4.120	19	320	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	770	218	Terreno	609		1.755	16	75	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	774	218	Terreno	1.692		507	16	46	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	775	218	Terreno	2.710		33220	4-d	1316	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	777	218	Terreno	421		33220	4-d	1199	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia		787	218	Terreno	471		4.120	23	92	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	797	218	Terreno	1.162		4.120	20	331	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	802	218	Terreno	4.790		1.437	16	44	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	806	218	Terreno	3.770		4.120	19	301	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	815	218	Terreno	6.492		33220	8	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	816	218	Terreno	7		33220	8	1135	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	1001	218	Terreno	93		33220	8-cd	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,166	949	222	Terreno	540		1755	1	1412	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,162	962	222	Alloggio	96	1	3.122	1	907	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale, 155	963	222	Alloggio	109	1	3.122	1/A	907	13
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,164	964	222	Alloggio	106	1	3.122	1	907	11
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,166	988	222	Alloggio	112	T	3.122	1	907	10
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale,151	994	222	Alloggio	105	1	3.122	1/A	907	16
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,164	1002	222	Alloggio	51	1	3.122	1	907	12
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale,155	1003	222	Alloggio	76	1	3.122	1/A	907	15
Toscana	Massa	Carrara - loc. Avenza	via Livorno	196	60	Alloggio	82	T	6760	94	96	3
Toscana	Massa	Carrara - loc. Avenza	via Antica di Massa.	197	60	Alloggio	82	T	6760	94	96	2
Toscana	Firenze	Firenze	Via Tartini, 1	331	38	Alloggio	94	T	MONOPOLI	52	18	6
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine	337	38	Locale ad uso comm.le	1.689	S-T-1	MONOPOLI	52	18	8
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine, 41-43	338	38	Locale ad uso comm.le	263	T-1	MONOPOLI	52	18	7
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine, 39	341	38	Alloggio	73	T	MONOPOLI	52	18	5
Toscana	Firenze	Firenze	via delle Cascine	1421	38	Terreno	2.482		MONOPOLI	52	18	
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	179	57	Alloggio	112	1	85	196	11	14

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	180	57	Alloggio	68	T	85	196	11	12
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	181	57	Alloggio	130	1	85	196	11	13
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	184	57	Alloggio	116	2	85	196	11	16
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi n°3	185	57	Alloggio	137	2	85	196	11	15
Toscana	Lucca	Lucca	via del Crocifisso n°1	188	57	Locale ad uso comm.le	67	T	85	196	11	7
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,1	198	57	Scuola Asilo nido	760	T-2	85	196	11	11
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,4	199	57	Cinema/Teatro	443	T	85	196	11	10
Toscana	Lucca	Lucca	via del Crocifisso, 1	200	57	Locale ad uso comm.le	260	S-T	85	196	11	7
Toscana	Lucca	Lucca	via Vittorio Emanuele	202	57	Magazzino Capannone	285	S	85	196	11	8
Toscana	Lucca	Lucca	via Vittorio Emanuele	1252	57	Autorimessa posto auto	148	S	85	196	11	500
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,3	1265	57	Parti comuni	154	T-2	85	196	11	17
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,3	1266	57	Terreno	175		85	196	11	12-13-14-15-16
Toscana	Massa	Massa	piazza G.Garibaldi,9a	189	61	Locale ad uso comm.le	463	S-T	7744	80	173	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1101	228	Tettoia	90	T	425	188	118	1, 4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1102	228	Alloggio	64	T	425	188	161	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1103	228	Alloggio	52	1	425	188	161	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1104	228	Alloggio	84	T	425	188	161	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1105	228	Alloggio	84	1	425	188	161	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1106	228	Alloggio	84	1	425	188	161	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1114	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1116	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1117	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1119	228	Alloggio	34	1	425	188	118	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1177	228	Alloggio	49	T	425	188	118	14
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1178	228	Alloggio	55	T	425	188	118	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1179	228	Locale ad uso comm.le	42	T	425	188	118	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1180	228	Alloggio	72	1	425	188	118	9
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1181	228	Alloggio	74	1	425	188	118	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1182	228	Alloggio	51	1	425	188	118	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1183	228	Alloggio	75	2	425	188	118	11
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1184	228	Alloggio	548		425	188	117	13
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1185	228	Alloggio	74	2	425	188	118	10

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1186	228	Locale ad uso comm.le	60	T	425	188	117	2
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1187	228	Alloggio	55	T	425	188	117	3
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1188	228	Locale ad uso comm.le	44	T	425	188	117	4
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1189	228	Alloggio	64	T	425	188	117	1
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1190	228	Alloggio	41	T	425	188	117	7
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1191	228	Alloggio	72	T	425	188	117	9
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1192	228	Alloggio	61	T	425	188	117	8
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1193	228	Alloggio	69	1	425	188	117	5
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1194	228	Alloggio	47	1	425	188	117	16
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1195	228	Alloggio	39	1	425	188	117	19
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1196	228	Alloggio	64	1	425	188	117	17
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1197	228	Alloggio	56	1	425	188	117	18
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1198	228	Alloggio	64	1	425	188	117	14
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1199	228	Alloggio	75	1	425	188	117	11
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1200	228	Alloggio	65	1	425	188	117	12
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1201	228	Alloggio	74	2	425	188	117	28
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1202	228	Alloggio	45	2	425	188	117	22
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1203	228	Alloggio	69	2	425	188	117	25
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1204	228	Alloggio	62	2	425	188	117	24
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1205	228	Alloggio	77	2	425	188	117	23
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1206	228	Alloggio	49	2	425	188	117	26
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1207	228	Alloggio	56	2	425	188	117	21
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1208	228	Alloggio	81	2	425	188	117	20
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1209	228	Alloggio	70	3	425	188	117	30
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1210	228	Alloggio	70	3	425	188	117	29
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio, 6 (Vecchia portineria)	1218	228	Locale ad uso comm.le	108	T	425	188	109	2, 3
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio, 7 (Vecchia portineria)	1219	228	Alloggio	78	1	425	188	109	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa - La Direzione	1230	228	Autorimessa posto auto	25		425	188	126	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1231	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1232	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1237	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1238	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	3

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana,1	1240	228	Locale ad uso comm.le	988	T-1	425-242	188	114	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1445	228	Alloggio	82	1	425	188	118	8
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1446	228	Alloggio	34	1	425	188	118	12
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1447	228	Alloggio	74	2	425	188	118	13
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1448	228	Alloggio	55	2	425	188	117	27
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1449	228	Alloggio	55	1	425	188	117	10
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1450	228	Alloggio	65	T	425	188	117	15
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1451	228	Alloggio	62	T	425	188	117	6
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1510	228	Ripostigli	88	T	425	188	467	3/5/18
Toscana	Pisa	Volterra		1512	228	Terreno	10.530		425	188	89,90,91, 92,119,12 4,125,162	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 2 - Le Stalle	1220	229	Alloggio	61	T-1	425	188	127	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1221	229	Alloggio	110	T	425	188	126	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1222	229	Alloggio	44	T	425	188	126	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1223	229	Alloggio	63	1	425	188	126	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1224	229	Alloggio	38	1	425	188	126	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1225	229	Alloggio	78	T-1	425	188	127	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 10 e 12 - Le Stalle	1226	229	Alloggio	72	T	425	188	128	0
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1452	229	Locale ad uso comm.le	30	T	425	188	127	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1545	229	Terreno	4.145		242	188	126, 215, 467	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1546	230	Ripostigli	180		425	188	129	1/14
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1547	230	Terreno	1.450		242	188	130	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1548	230	Terreno	120		242	188	132	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1549	230	Terreno	200		242	188	133	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1550	230	Terreno	1.160		242	188	215/A	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1551	230	Terreno	4.080		242	188	134	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1552	230	Terreno	770		242	188	214	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1099	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1100	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1112	231	Alloggio	156	2	425	188	139	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1113	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1115	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1118	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	1

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1127	231	Alloggio	115	T	425	188	136	9
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5- La Direzione	1128	231	Alloggio	106	T	425	188	136	10
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1142	231	Autorimessa posto auto	15		425	188	468	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1167	231	Alloggio	140	1	425	188	136	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1168	231	Alloggio	93	1	425	188	136	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1169	231	Alloggio	80	2	425	188	136	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1170	231	Alloggio	72	2	425	188	136	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1171	231	Alloggio	54	2	425	188	136	4, 8
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1172	231	Alloggio	227	T	425	188	138 e 139	1 e 1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1173	231	Alloggio	70	T	425	188	138	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1174	231	Alloggio	73	1	425	188	138	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1175	231	Alloggio	93	1	425	188	138	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1176	231	Alloggio	117	1	425	188	139	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5- La Direzione	1234	231	Alloggio	71	2	425	188	136	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1235	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	126	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1236	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1239	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	126	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1553	231	Terreno	280		242	188	137	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1554	231	Terreno	310		242	188	140	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1555	231	Terreno	1.490		242	188	141	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1556	231	Terreno	570		242	188	142	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1557	231	Terreno	6.030		242	188	143	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 11	1212	232	Alloggio	73	T-1	425	188	151	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 9 - Case Operai	1213	232	Alloggio	73	T-1	425	188	151	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 17	1214	232	Alloggio	73	T-1	425	188	153	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 19	1215	232	Alloggio	73	T-1	425	188	153	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 13	1216	232	Alloggio	73	T-1	425	188	152	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 15	1217	232	Alloggio	73	T-1	425	188	152	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1558	232	Terreno	1.760			188	154	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1589	250	Terreno	1.190		242	221	2	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1590	250	Terreno	1.610		242	221	3	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1593	253	Terreno	72.000		4988	205	12 e 31	
Umbria	Perugia	Perugia	Via XIV Settembre, 3	336	41	Alloggio	73	2	11220	403	290	10
Umbria	Perugia	Perugia	Via Fiorenzuola	1425	41	Autorimessa posto auto	33	T	11220	403	370	18
Umbria	Perugia	Umbertide	Via Cesare Battisti	342	40	Magazzino Capannone	692	T	2743	74	64	
Umbria	Perugia	Umbertide		746	40	Terreno	9.630			74	2154	
Umbria	Perugia	Umbertide		748	40	Terreno	760			74	2155	
Umbria	Perugia	Umbertide		950	40	Terreno	1.873			74	64	
Umbria	Perugia	Umbertide		951	40	Terreno	190			74	2153	
Veneto	Venezia	Porto Marghera	via dei Sali n° 5	290	144	Magazzino Capannone	5.676		2021	5	46-47	
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 277	250	143	Soffitta	250	3	394	14	2238	2

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	278	143	Alloggio	85	1	394	14	2238	6
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	279	143	Alloggio	63	1-T	394	14	2238	4
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	280	143	Alloggio	72	1	394	14	2238	5
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	281	143	Alloggio	72	T	394	14	2238	3
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 399	282	143	Alloggio	99	T	394	14	2238	7
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	1444	143	Parti comuni	65		394	14	2238	
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	262	146	Alloggio	266	1-S1	524	297	1	10
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	263	146	Alloggio	52			297	1	16
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	265	146	Alloggio	278	2-3-S1	524	297	1	12
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	266	146	Alloggio	222	1-S1	524	297	1	11
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	267	146	Alloggio	231	2-3-S1	524	297	1	13
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	268	146	Alloggio	196	T-S1	524	297	1	9
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	269	146	Alloggio	152	T	524	297	1	8
Veneto	Verona	Verona	viale della fiera, 1	270	146	Alloggio	80	T-S1	524	297	1	7
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	2416	146	Terreno	913		524	297	1	16/17
Veneto	Verona	Verona	via C. Steeb, 5	287	147	Autorimessa posto auto	81	S	16668	15	642	119
Veneto	Verona	Verona	via Della Valverde, 32	289	147	Ufficio	678	1-S	16668	15	642	12
Veneto	Vicenza	Vicenza	via Mura della Rocchetta,4-8	264	149	Alloggio	230	1	1315	3	411	1
Veneto	Vicenza	Vicenza	via Mura della Rocchetta n° 4-8	286	149	Magazzino Capannone	1.180	T	1315	3	411	2 - 3
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	130	109	Alloggio	85	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	131	109	Alloggio	184	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	132	109	Locale ad uso comm.le	161	3				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	133	109	Locale ad uso comm.le	202	3				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	134	109	Locale ad uso comm.le	59	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	135	109	Alloggio	161	4				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	136	109	Ufficio	354	1				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	137	109	Alloggio	184	4				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	138	109	Alloggio	161	5				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	139	109	Alloggio	184	5				
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1505	109	Terreno	2.134					
Grecia		Salonicco	Via Fleming,1	1506	109	Locali tecnici	58	Terrazza				
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1507	109	Magazzino Capannone	1.665					
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1508	109	Scuola/Asilo nido	540					

03A13570

DECRETO 2 dicembre 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 46321).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*
(al decreto n. 46321 del 2 dicembre 2003)

Regione	Denominazione	Località	Via/Piazza	Scheda n.	Catasto	Foglio	Particella
LAZIO	Fabbricato dogana scalo merci	Roma	Via Scalo di San Lorenzo, 6-10	145	C.T.	616	34, 35, 36. 37, 38, 94, 95, 96, 97, 98, 134
	Complesso immobiliare Via Carucci	Roma	Via Carucci, 99		C.T. (in corso di accatastamento)	888	2, 43, 81, 104, 107, 119, 298, 299, 300, 301, 304, 313
TOSCANA	Ex Centro di Servizio	Scandicci (FI)	Via del Parlamento Europeo		C.T.	7	1074, 1075, 1071, 1072, 1085, 1086, 1078, 1080, 1083, 1088, 1090, 1092, 1098, 1102, 1103, 1100, 1094, 1096, 693, 1106
LIGURIA	Centro di Servizio	Genova	Località Morego	764	C.F.	9	495 sub 1-2
LOMBARDIA	Ex Centro di Servizio	Bergamo	S.S. Cremasca	503	C.F.	105	16312
		Orio al Serio (BG)	Località Portico	502	C.T.	9 (effettivo fog. 4)	767, 1009
ABRUZZO	Centro di Servizio	Pescara	Via Rio Sparto	559	C.F.	31	305

03A13571

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *f)*, del decreto n. 124/1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art. 6 del decreto medesimo nonché agli schemi definiti d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito «decreto ministeriale lavoro n. 211/1997»);

Visto lo schema di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, approvato dalla COVIP il 7 gennaio 1998 e, in particolare, l'art. 2 del predetto schema relativo alle linee di indirizzo della gestione;

Visto il regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione delle procedure ivi previste in riferimento ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto n. 124/1993 (di seguito «fondi pensione negoziali»), inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale lavoro n. 211/1997;

Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalità procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

Procedura relativa alle modifiche statutarie dei fondi pensione negoziali di cui all'art. 3 del decreto n. 124/1993

Art. 1.

Presentazione dell'istanza di approvazione

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione negoziali devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata, nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni ivi contenute.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

Art. 2.

Procedura e termini per l'approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica dello statuto del fondo pensione ovvero nega l'approvazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP può inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente è interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.

3. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine del procedimento, che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP il nuovo testo integrale dello

statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 3.

Modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute

1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, i fondi pensione negoziali, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una dichiarazione del legale rappresentante del fondo attestante che la modifica è stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;

e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata, nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni ivi contenute.

Art. 4.

Modifiche statutarie finalizzate all'istituzione di una pluralità di linee di investimento ovvero alla variazione del numero o della tipologia delle linee di investimento già istituite

1. Nel caso in cui le modifiche statutarie siano finalizzate all'istituzione di una pluralità di linee di investimento ovvero alla variazione del numero o della tipologia delle linee di investimento già istituite, i fondi pensione negoziali, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una relazione dell'organo di amministrazione del fondo nella quale sono dettagliatamente illustrate le motivazioni della modifica, le valutazioni compiute in ordine alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, le modalità di attuazione nei confronti degli iscritti delle modifiche stesse, la politica di investimento prefigurata per ogni linea di investimento;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;

e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata.

3. Le modifiche statutarie di cui al presente articolo hanno effetto dal giorno in cui è stata adottata la relativa delibera ovvero da data successiva espressamente indicata nella delibera stessa.

TITOLO II

Procedura relativa alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993

Art. 5.

Procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni

1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, i fondi pensione negoziali devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegate:

a) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le linee di indirizzo della gestione;

b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione contenente l'impegno a definire le convenzioni di gestione tenendo presenti le indicazioni contenute nello schema-tipo di convenzione di cui alla lettera *e)* dell'art. 17 del decreto n. 124/1993.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

4. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, autorizza la stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse ovvero nega l'autorizzazione.

5. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP può inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente è interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.

6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 4, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine del procedimento, che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni.

7. Entro venti giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti su supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante e su supporto informatico, ovvero trasmetterli in via telematica, secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 6.

Procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni

1. Le modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni di cui sopra sono soggette alla stessa procedura di cui all'articolo precedente.

2. La relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare, in particolar modo, le nuove linee di indirizzo della gestione, le motivazioni delle modifiche e le ricadute delle stesse sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

TITOLO III

Norme finali

Art. 7.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione autorizzazioni e vigilanza II.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica statutaria o di autorizzazione alla stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Non sono più applicabili le precedenti disposizioni del regolamento COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993, adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili con il presente regolamento.

Roma, 4 dicembre 2003

Il presidente: FRANCARIO

03A13594

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento sulla procedura per l'approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con delibera del 23 novembre 1999;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, anche al fine di pervenire ad una semplificazione della procedura ivi prevista;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza di approvazione

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione

ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto n. 124/1993 devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stata deliberata la modifica, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma;

b) una relazione del responsabile del fondo nella quale sono illustrate le motivazioni delle modifiche regolamentari e sono evidenziate le ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

Art. 2.

Procedura e termini per l'approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento ovvero nega l'approvazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP può inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente è interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.

3. La COVIP procede, ove ritenuto necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire informazioni dalle rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti.

4. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine del procedimento, che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centoventi giorni.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica regolamentare, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche e trasmettere alla medesima il nuovo testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 3.

Modifiche regolamentari finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute o conseguenti a variazioni di denominazioni e sedi sociali

1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare il regolamento a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP oppure siano conseguenti alla variazione della denominazione sociale o della sede legale della società istitutrice del fondo, della banca depositaria ovvero dell'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni, i soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dallo stesso legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stata deliberata la modifica, fatte salve le ipotesi di modifica disposte dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato;

b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del fondo attestante che la modifica è stata effettuata al fine di adeguare il regolamento a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP ovvero a intervenute variazioni di denominazione e sede sociale dei soggetti indicati al comma 1;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 4.

Variazione delle condizioni e delle modalità di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni assicurative per invalidità e premorienza

1. Nel caso di modifiche delle condizioni e modalità di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza, normalmente contenute in documenti allegati al regolamento, i soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pen-

sione aperti, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa, con l'indicazione della data dalla quale decorrerà l'applicazione della predetta modifica.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dallo stesso legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stata deliberata la modifica o della delibera di altro organo eventualmente competente;

b) una relazione del responsabile del fondo nella quale sono illustrate le motivazioni delle modifiche e sono evidenziate le ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi, ivi compreso l'eventuale diritto di trasferimento della posizione individuale, anche in ordine alle modalità di attuazione delle modifiche deliberate;

c) documento di confronto tra il testo vigente delle parti oggetto di modifica ed il nuovo testo delle stesse con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo degli allegati contenenti condizioni e modalità di erogazione delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza, su supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 5.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione autorizzazioni e vigilanza I. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica regolamentare presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. È abrogato il regolamento COVIP sulla procedura per l'approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti, adottato con delibera del 23 novembre 1999.

Roma, 4 dicembre 2003

Il presidente: FRANCARIO

03A13595

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione di cui all'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (fondi pensione preesistenti).

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 124/1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

Visto l'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993 che esclude dall'applicazione del citato art. 17 le forme pensionistiche complementari istituite all'interno di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa e che prevede che la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituite all'interno di enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa siano esercitati dall'organismo di vigilanza competente in funzione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma medesima;

Visto l'art. 18, comma 6-*bis*, del decreto n. 124/1993 che prevede, tra l'altro, che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (di seguito «fondi pensione preesistenti») è avviata dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente, anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto regolamento, al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione delle procedure ivi previste relativamente ai fondi pensione preesistenti assoggettati alla vigilanza della COVIP;

Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalità procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche, nonché della natura giuridica e delle caratteristiche dimensionali dei fondi pensione preesistenti in termini di iscritti, per tali intendendosi iscritti attivi e pensionati;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche degli statuti di fondi pensione preesistenti con almeno 5.000 iscritti o comunque dotati di personalità giuridica.

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione preesistenti iscritti all'albo dei fondi pensione, eccettuate le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993, con almeno 5.000 iscritti al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica ovvero comunque dotati di personalità giuridica devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

4. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica dello statuto del fondo pensione ovvero nega l'approvazione. In ogni caso, in assenza di un provvedimento di diniego esplicito, la modifica statutaria si intende approvata e diviene efficace decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della COVIP.

5. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. La COVIP può inoltre formulare rilievi ovvero richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune. Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente è interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono formulati rilievi.

6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare il termine di cui al comma 4, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine del procedimento, che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.

Art. 2.

Modifiche finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute

1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, i fondi pensione preesistenti di cui all'articolo precedente, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, entro sessanta giorni dalla delibera di modifica.

2. Alla predetta comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una dichiarazione del legale rappresentante del fondo attestante che la modifica è stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 3.

Modifiche degli statuti di fondi pensione preesistenti con meno di 5.000 iscritti e privi di personalità giuridica

1. I fondi pensione preesistenti iscritti all'albo dei fondi pensione, eccettuate le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993, con meno di 5.000 iscritti al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica e costituiti come soggetti privi di personalità giuridica, in luogo dell'istanza di approvazione di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.

2. Alla predetta comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto;

b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono illustrate le motivazioni della modifica stessa ovvero una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la modifica è stata effettuata al fine di adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative o a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

c) documento di confronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogui pagina dal legale rappresentante;

d) nuovo testo integrale dello statuto su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

3. La modifica statutaria ha effetto dal giorno in cui è stata adottata la relativa delibera ovvero da data successiva espressamente indicata nella delibera stessa.

Art. 4.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione autorizzazioni e vigilanza I, per quanto attiene alle modifiche statutarie relative ai fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, nonché in regime di contribuzione definita relativi a società ed enti operanti nei settori bancario e assicurativo.

2. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione autorizzazioni e vigilanza II, per quanto attiene alle modifiche statutarie relative ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita esclusi quelli relativi a società ed enti operanti nei settori bancario e assicurativo.

3. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione competente, come sopra individuata, o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica statutaria presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni, fermo restando che la COVIP provvederà a richiedere, ove ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e informative, ovvero a comunicare direttamente l'esito del procedimento.

2. Qualora la COVIP non effettui le predette richieste o comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modifiche statutarie di cui sopra diverranno comunque efficaci.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Non sono più applicabili le precedenti disposizioni del regolamento COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili con il presente regolamento.

Roma, 4 dicembre 2003

Il presidente: FRANCARIO

03A13596

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Integrazione al «Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione» adottato con deliberazione del 22 maggio 2001.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto n. 124/1993, che attribuiscono alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il «Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione», adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001;

Ritenuto opportuno integrare il predetto Regolamento con specifico riguardo alla documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto n. 124/1993, includendo tra i documenti da allegare anche una relazione che illustri il programma di attività del fondo;

Delibera:

Il regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato con deliberazione del 22 maggio 2001, è integrato come segue: all'art. 9, comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*g)* una relazione che illustri il programma di attività del fondo, eventualmente anche con indicazione della tipologia di adesioni verso le quali si intende maggiormente orientare l'attività medesima e, con specifico riguardo alle ipotesi di adesioni su base contrattuale collettiva di cui all'art. 9, comma 2, del decreto n. 124/1993, dei meccanismi e degli strumenti di informativa e partecipazione che si intendono promuovere».

Roma, 4 dicembre 2003

Il presidente: FRANCARIO

03A13597

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «Commissione»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *i)* del decreto n. 124/1993, che prevede che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi;

Visto l'art. 16, comma 5-*bis* del decreto n. 124/1993, che stabilisce che i regolamenti, le istruzioni di vigilanza ed i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione per assolvere i compiti di cui all'art. 17 del decreto n. 124/1993 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Commissione;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di carattere generale contenente disposizioni in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali;

Vista la propria deliberazione emanata in data 18 marzo 2003, contenente le «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali»;

Considerata l'opportunità di aggiornare le predette disposizioni, anche alla luce degli approfondimenti effettuati con i rappresentanti dei fondi, le associazioni e gli enti rappresentativi del settore e le organizzazioni sindacali interessate;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Commissione.

Roma, 4 dicembre 2003

Il presidente: FRANCARIO

ALLEGATO

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Premessa.

Le linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi negoziali, adottate con delibera del 18 marzo 2003, hanno costituito il primo intervento di portata generale, con il quale la Commissione fornisce alcune indicazioni connesse all'esigenza che i fondi pensione si dotino di un assetto organizzativo minimo, idoneo a supportare l'esercizio delle funzioni amministrative, direttive e di controllo.

L'intervento di indirizzo generale si impone in una fase più matura di attività dei fondi pensione. Tale fase, caratterizzata dalle prime difficili esperienze operative, richiede che ci si attivi per controllare il rischio previdenziale anche mediante una più solida strutturazione organizzativa dei fondi pensione. Da qui la riconsiderazione delle modalità di vigilanza e della responsabilità dei fondi pensione, di cui va valorizzato il ruolo attivo, il che implica un rafforzamento delle strutture di governance.

Le indicazioni date dalla Commissione si limitano a puntualizzare i profili essenziali che condizionano lo svolgimento delle attività di gestione e di controllo, lasciando spazio alle scelte, che sono nella responsabilità degli organi di amministrazione dei fondi pensione, cui compete di individuare un modello gestionale adeguato sia al configurarsi della platea di riferimento sia al livello di esternalizzazione delle proprie attività.

La novità dell'intervento ha certamente portato gli organi di amministrazione dei fondi ad una riflessione sull'assetto delle proprie funzioni e sulla necessità di diffondere al proprio interno la «cultura del controllo», che potrà richiedere lo sviluppo di un programma operativo di interventi, che tenga conto dei necessari tempi di attuazione delle azioni da adottare e sia compatibile con le risorse finanziarie disponibili.

Il dibattito seguito all'emanazione della prima versione delle linee guida, gli approfondimenti condotti con i rappresentanti dei fondi, le associazioni e gli enti rappresentativi del settore e le organizzazioni sindacali interessate, confermando l'utilità delle prescrizioni contenute nelle linee guida, ha fatto emergere la necessità di fornire chiarimenti sugli obiettivi che sono stati dati ed indicazioni operative, che consentano ai fondi negoziali di assumere decisioni conseguenti.

Per tali ragioni si è proceduto a riformulare alcune disposizioni della precedente circolare, reputando utile, per facilità di lettura, riportare di seguito l'intero testo delle linee guida aggiornate.

---

1. La strutturazione di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni costituisce una delle principali attribuzioni degli organi preposti allo svolgimento di funzioni amministrative, direttive e di controllo nell'ambito dei fondi pensione negoziali.

In proposito si osserva come le scelte relative alla configurazione della struttura organizzativa dei predetti fondi risultino condizionate dai vincoli posti dal legislatore in tema di attività il cui svolgimento, in omaggio ad esigenze di separatezza e specializzazione, deve essere conferito a soggetti terzi (gestione delle risorse finanziarie, funzione di banca depositaria, assicurazione delle rendite, ecc.) e dalla tendenza pressoché generalizzata ad affidare in regime di outsourcing anche funzioni riferibili alla gestione amministrativa e contabile.

In particolare, la numerosità degli incarichi svolti in outsourcing (alimentata peraltro dalla prassi di affidare la gestione del patrimonio ad una pluralità di intermediari), unitamente all'esigenza di conservare in seno al fondo concrete capacità decisionali e di controllo, impone l'adozione di un modello organizzativo proiettato a privilegiare funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività gestionali, con specifico riguardo alla progettazione ed alla verifica dei flussi informativi, alla definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi esternalizzati, alla valutazione dell'adeguatezza delle procedure e delle risorse impiegate dai fornitori di servizi.

L'organo di amministrazione e la Direzione generale potranno sovrintendere più efficacemente al complessivo funzionamento del fondo se le attività e i relativi tempi di svolgimento corrispondono a prassi operative, meglio se definite in formali procedure, avendo cura di perseguire obiettivi strategici quali l'efficienza e l'efficacia operativa, il contenimento dei costi e la tutela sostanziale degli interessi degli iscritti, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che governano i rapporti tra i diversi attori.

Si osserva, inoltre, come il processo in atto di diffusione dei modelli gestionali basati sulla presenza di più comparti di investimento richieda, fra l'altro, l'assunzione di misure volte ad adeguare l'organizzazione interna al nuovo assetto di gestione delle risorse, con particolare riguardo all'implementazione delle procedure operative ed alla revisione dei flussi informativi.

In tale contesto, si richiama l'attenzione dei componenti gli organi collegiali sulla necessità che l'assetto organizzativo interno del fondo, con particolare riferimento al sistema informativo ed a quello delle rilevazioni contabili e gestionali, nonché alle risorse umane incaricate di curare le funzioni operative e di controllo, sia configurato in modo adeguato alle caratteristiche del fondo e, comunque, tale da assicurare che lo svolgimento delle attività gestionali avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

2. Con riferimento al sistema informativo, si osserva come la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive costituisca una condizione essenziale per consentire alle strutture amministrative, gestionali e di controllo il corretto esercizio dei propri compiti. Pertanto, i fondi pensione negoziali sono tenuti a dotarsi di un sistema informativo idoneo ad assicurare i richiamati presupposti ed adeguato al contesto strutturale in cui i fondi medesimi si trovano ad operare, con particolare riguardo alla configurazione dell'area dei destinatari (dimensione e localizzazione del bacino dei potenziali aderenti, numero medio di addetti per unità produttiva, ecc.), all'articolazione dei flussi contributivi, alla tipologia delle prestazioni fornite, alle caratteristiche organizzative dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Il patrimonio informativo dovrà essere immediatamente e direttamente accessibile da parte dei soggetti responsabili del fondo, per lo svolgimento delle proprie funzioni di direzione e controllo e di tutte quelle attività che restano direttamente affidate alle proprie strutture interne.

Il sistema deve essere dotato di idonei presidi di sicurezza volti a tutelare l'integrità del patrimonio informativo, con particolare riferimento alla gestione delle abilitazioni per l'inserimento dei dati nonché all'esistenza di apposite procedure di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale (sistemi di back up e di recovery, ecc.); deve garantire inoltre il rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di tenuta e gestione di banche dati.

Quanto al sistema delle rilevazioni contabili e gestionali, esso deve registrare con attendibilità i fatti gestionali e consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo.

Si sottolinea, con riguardo alle situazioni di affidamento a terzi dello svolgimento di funzioni amministrative, come i relativi rapporti debbano essere organizzati in modo che siano preservati in capo al fondo le funzioni di controllo delle attività esternalizzate ed i necessari poteri di intervento in caso di inadeguatezza dei servizi forniti (cfr. circolare della Commissione del 22 novembre 2001). A tal fine è indispensabile che il fondo disponga tempestivamente del complesso dei dati relativo all'andamento della gestione, ivi comprese le informazioni analitiche idonee a ricostruire la misura e l'articolazione dei principali aggregati gestionali, quali ad esempio i flussi contributivi, le attività e passività finanziarie ed amministrative, le posizioni individuali degli aderenti, ecc.

3. Le risorse umane incaricate di curare le attività gestionali del fondo devono essere in possesso di competenze adeguate al livello di professionalità richiesto per il corretto svolgimento delle funzioni alle quali sono preposte ed il loro numero deve risultare congruo alle relative esigenze funzionali. In proposito, spetta all'organo di amministrazione del fondo porre in essere le iniziative idonee ad assicurare la realizzazione delle predette condizioni.

Nell'ambito di queste misure, si richiama l'attenzione dell'organo di amministrazione sulla necessità di valutare il grado di adeguatezza delle funzioni operative, adottando al riguardo le opportune iniziative di implementazione, ed in particolare sull'esigenza di assicurare lo svolgimento delle funzioni, operative e di controllo digestione, facenti capo alla Direzione generale.

Assume, altresì, rilevanza la definizione dei compiti e delle responsabilità in capo alla funzione che si colloca al vertice della struttura operativa, nonché l'attribuzione della funzione di Direzione generale a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 4, comma 3, lettera *a)* e *b)*, del D.M. lavoro n. 211/97) e di concrete capacità di esercizio delle attività di competenza.

È rimesso al prudente apprezzamento dell'organo di amministrazione, anche alla luce delle dimensioni del fondo e dello specifico assetto delle funzioni operative, l'eventuale decisione di conferire l'incarico di Direzione generale ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei necessari requisiti sopra indicati.

La Direzione generale è tradizionalmente preposta a realizzare, sulla base dei prescritti canoni di diligenza, l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, curando l'efficiente gestione del fondo attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing.

Si richiama, altresì, l'esigenza che la predetta funzione curi con attenzione la trattazione degli esposti, provenienti dagli aderenti, dagli enti tenuti alla contribuzione, ovvero dalle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro.

Giova ricordare come la suddetta funzione sia, altresì, chiamata a supportare l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dall'organo amministrativo nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del fondo.

Con l'obiettivo di qualificare in modo compiuto i risultati dell'azione del fondo pensione, anche nella prospettiva di addivenire alla definizione di un apposito bilancio sociale, risulta altresì opportuno che la Direzione generale fornisca all'organo di amministrazione gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi nei confronti del fondo (stakeholder), a partire naturalmente dai lavoratori che ad esso affidano la soddisfazione dei propri bisogni previdenziali.

Nell'ambito delle complessive funzioni operative del fondo si richiama, inoltre, l'attenzione dell'organo di amministrazione sull'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale.

In proposito, si ricorda come lo svolgimento della predetta attività debba essere organizzato in modo da assicurare con continuità agli organi direttivi e di controllo del fondo il supporto necessario ai fini del corretto esercizio delle rispettive competenze, con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) analisi delle caratteristiche degli aderenti al fondo e stima del relativo grado di tolleranza al rischio;

b) valutazione dei bisogni previdenziali degli aderenti, anche alla luce dei livelli di copertura del sistema pensionistico obbligatorio;

c) monitoraggio — secondo procedure predefinite — dell'adeguatezza dell'asset allocation del fondo, anche in relazione all'andamento dei mercati finanziari e delle altre forme di previdenza complementare nonché alle caratteristiche degli aderenti ed ai relativi bisogni previdenziali;

d) verifica della rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi prefissati;

e) controllo del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che regolano l'impiego delle risorse finanziarie, con particolare riferimento ai limiti ed alle indicazioni fissati nell'ambito delle convenzioni di gestione patrimoniale;

f) effettuazione delle analisi necessarie ai fini dell'eventuale impiego diretto delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto n. 124/1993 e definizione delle relative procedure operative;

g) svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e della banca depositaria;

h) predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto fra fondo, gestori e banca depositaria (convenzioni di gestione, accordi sulla qualità dei servizi, ecc.) e gestione dei relativi adempimenti.

4. Nell'ambito del complessivo sistema dei controlli interni, i fondi pensione negoziali sono tenuti a dotarsi di una funzione di controllo interno autonoma rispetto alle strutture operative. Detta funzione, distinta da quella assegnata alla Direzione generale nell'ambito del controllo di gestione, ha il compito di verificare che l'attività del fondo si svolga nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore e dall'ordinamento interno nonché in coerenza con gli obiettivi fissati dall'organo di amministrazione, assumendo a riferimento le procedure o prassi operative attinenti al funzionamento del fondo.

La funzione di controllo interno effettua gli approfondimenti necessari in relazione alla rilevanza degli aspetti evidenziati negli esposti, accedendo al relativo registro e fornendo se del caso le proprie valutazioni agli organi collegiali.

La funzione di controllo interno, con cadenza almeno annuale, dovrà fornire agli organi collegiali, per le valutazioni di competenza, un'apposita relazione contenente la descrizione dell'attività esercitata nel corso dell'anno precedente e che riporti i risultati delle proprie rilevazioni, analisi e gli eventuali suggerimenti per il miglioramento delle attività gestionali.

Nell'ottemperare a prescrizioni e richieste di chiarimenti provenienti dalla Commissione ed inerenti ai profili di competenza della funzione di controllo interno, gli esponenti del fondo avranno cura di acquisire le valutazioni della predetta funzione.

Qualora, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, la funzione di controllo interno constati gravi irregolarità gestionali, è tenuta a darne comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo e a quello dell'organo di controllo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il controllo interno potrà avvalersi, nel rispetto dei relativi profili di autonomia, del supporto tecnico delle altre strutture del fondo pensione.

Affinché le scelte amministrative degli organi del fondo possano realizzarsi nel quadro degli opportuni profili di autonomia e indipendenza, è appena il caso di rilevare come la funzione di controllo interno non possa essere affidata a soggetti incaricati dello svolgimento di quelle attività che sono esse stesse oggetto di controllo (gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria, ecc.), né evidentemente a risorse professionali che operano nell'ambito dei predetti soggetti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei componenti l'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali sull'esigenza di affidare lo svolgimento della funzione di controllo interno a soggetti in possesso, sul piano sostanziale, delle competenze e professionalità idonee a prefigurare l'adeguato svolgimento della funzione stessa.

Ciò posto, è rimesso all'organo di amministrazione, anche alla luce delle dimensioni del fondo e dello specifico assetto delle funzioni operative, il conferimento della funzione di controllo interno, di norma, ad una struttura dedicata; solo eventualmente tale incarico potrà essere affidato ad uno dei componenti l'organo di amministrazione, purché privo di deleghe operative e designato preferibilmente con la maggioranza qualificata dei due terzi del collegio.

5. Gli organi di amministrazione dei fondi negoziali in operatività finanziaria al 31 dicembre 2002 adottano, entro il mese di febbraio 2004, un programma di attività che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, avvii il processo di evoluzione organizzativa secondo le linee tracciate dalle presenti disposizioni ed assicuri comunque entro il 31 dicembre 2005 l'effettiva operatività di un assetto organizzativo coerente con le presenti linee guida.

Tutti gli altri fondi iscritti all'Albo sono tenuti ad analoghi adempimenti rispettivamente entro il 31 maggio 2004 e il 31 dicembre 2005.

La documentazione relativa alle decisioni adottate dovrà essere trasmessa alla Commissione entro il mese successivo alla relativa deliberazione.

Le nuove richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività dovranno contenere, nel programma iniziale di attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f)*, della delibera della Commissione del 22 maggio 2001, indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo.

03A13598

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2187
Yen giapponese	131,87
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,69800
Corona svedese	8,9817
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	89,74
Corona norvegese	8,1735
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,58401
Corona ceca	32,060
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,40
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6600
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,6581
Leu romeno	40515
Tallero sloveno	236,6500
Corona slovacca	41,210
Lira turca	1761735
Dollaro australiano	1,6508
Dollaro canadese	1,6094
Dollaro di Hong Kong	9,4633
Dollaro neozelandese	1,8870
Dollaro di Singapore	2,0879
Won sudcoreano	1447,51
Rand sudafricano	7,8314

Cambi del giorno 12 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2254
Yen giapponese	132,14
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,70125
Corona svedese	8,9655
Franco svizzero	1,5498
Corona islandese	89,73
Corona norvegese	8,1850
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,58404
Corona ceca	32,085
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,25
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6618
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	4,6605
Leu romeno	40663
Tallero sloveno	236,6400
Corona slovacca	41,155
Lira turca	1759713
Dollaro australiano	1,6493
Dollaro canadese	1,6059
Dollaro di Hong Kong	9,5127
Dollaro neozelandese	1,8894
Dollaro di Singapore	2,0964
Won sudcoreano	1452,16
Rand sudafricano	7,8531

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13765-03A13766

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinell Mint»

Estratto decreto AIC/UAC n. 928 del 25 novembre 2003

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer health S.p.a., ss. Varesina km 20,5 - Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

12 pastiglie in blister opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034319057/M (in base 10) 10RBQK (in base 32);

Classe «C».

36 pastiglie in blister opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034319069/M (in base 10) 10RBQX (in base 32);

Classe «C».

96 pastiglie in blister opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034319071/M (in base 10) 10RBQZ (in base 32);

Classe «C».

204 pastiglie in blister opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034319083/M (in base 10) 10RBRC (in base 32);

Classe «C».

Forma farmaceutica: pastiglia.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: nicotina 2 mg (corrispondenti a nicotina bitartrato diidrato 6,144 mg).

Eccipienti: smaltitolo, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, dispersione di poliacrilato al 30%, gomma xantano, silice colloidale anidra, levometolo, olio di menta piperita, aspartame, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Indicazioni terapeutche:

per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare.

Produzione: SANICO n.v., Industriezone 4, Veedisk 59, B 2300 Turnhout Belgio.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relestat»

Estratto decreto AIC/UAC n. 929 del 25 novembre 2003

Specialità medicinale: RELESTAT.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road Westport Co Mayo Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

collirio flacone in LDP da 5 ml - A.I.C. n. 036028013/M (in base 10) 12CHMF (in base 32);

Classe «C».

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione:

principio attivo: epinastina cloridrato 0,5 mg/ml;

eccipienti: benzalconio cloruro (conservante), di sodio editato, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio idrossido, acido cloridrico (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Produzione: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road Westport Co Mayo Irlanda.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13592

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Extraneal»

Estratto decreto AIC/UAC n. 930 del 25 novembre 2003

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

6 sacche semplici da 1500 ml SY II - A.I.C. n. 033302047/M (in base 10) 0ZS9JZ (in base 32);

Classe «C».

6 sacche semplici da 1500 ml SY III - A.I.C. n. 033302050/M (in base 10) 0ZS9K2 (in base 32);

Classe «C».

6 sacche doppie da 1500 ml SY II - A.I.C. n. 033302062/M (in base 10) 0ZS9KG (in base 32);

Classe «C».

6 sacche doppie da 1500 ml SY III - A.I.C. n. 033302074/M (in base 10) 0ZS9KU (in base 32);

Classe «C».

5 sacche semplici da 2000 ml SY II - A.I.C. n. 033302086/M (in base 10) 0ZS9L6 (in base 32);

Classe «C».

5 sacche semplici da 2000 ml SY III - A.I.C. n. 033302098/M (in base 10) 0ZS9LL (in base 32);

Classe «C».

5 sacche doppie da 2000 ml SY II - A.I.C. n. 033302100/M (in base 10) 0ZS9LN (in base 32);

Classe «C».

5 sacche doppie da 2000 ml SY III - A.I.C. n. 033302112/M (in base 10) 0ZS9M0 (in base 32);

Classe «C».

4 sacche semplici da 2500 ml SY II - A.I.C. n. 033302124/M (in base 10) 0ZS9MD (in base 32);

Classe «C».

4 sacche semplici da 2500 ml SY III - A.I.C. n. 033302136/M (in base 10) 0ZS9MS (in base 32);

Classe «C».

4 sacche doppie da 2500 ml SY II - A.I.C. n. 033302148/M (in base 10) 0ZS9N4 (in base 32);

Classe «C».

4 sacche doppie da 2500 ml SY III - A.I.C. n. 033302151/M (in base 10) 0ZS9N7 (in base 32);

Classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione sterile per dialisi intraperitoneale.

Composizione: principi attivi:

icodestrina 75 g/L;
sodio cloruro 5,4 g/L;
sodio lattato 4,5 g/L;
calcio cloruro 0,257 g/L;
magnesio cloruro 0,051 g/L;
osmolarità teorica 284 milliosmoli/L;
osmolarità teroica 301 milliosmoli/Kg.

Formula ionica della soluzione elettrolitica per 1000 ml:

sodio 1\33 mMol/L;
calcio 1,75 mMol/L;
magnesio 0,25 mMol/L;
cloruri 96 mMol/L;
lattato 40 mMol/L.

pH compreso tra 5 e 6.

Eccipienti:

acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido o acido cloridrico per l'aggiustamento del pH.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: «Extraneal» è indicato per lo scambio una volta al giorno in luogo di uno scambio singolo di glucosio come parte di un trattamento di dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) o di dialisi peritoneale automatizzata (APD) per il trattamento dell'insufficienza renale cronica, particolarmente in pazienti che hanno perso la capacità di ultrafiltrazione con soluzioni di glucosio poiché può prolungare il tempo della terapia CAPD in questi pazienti.

Produzione: Baxter Healthcare S.A. Repubblica d'Irlanda.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyperhaes»

Estratto decreto AIC/UAC n. 931 del 25 novembre 2003

Specialità medicinale: HYPERHAES.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 035950017/M (in base 10) 1293G1 (in base 32);

Classe «C».

10 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 035950029/M (in base 10) 1293GF (in base 32);

Classe «C».

20 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 035950031/M (in base 10) 1293GH (in base 32);

Classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: principi attivi:
1000 ml contengono:
poli (0-2 idrossietil) amido 60,0 g;
sostituzione molare 0,43 — 0,55;
peso molecolare medio 200.000 Da);
sodio cloruro 72,0 g;
Na^+ 1232 mmol/l;
CLI- 1232 mmol/l;
osmolarità ferocia 2464 mOsm/l;
pH 3,5 - 6,0.
Acidità titolabile < 1,0 mmol Na=H/l.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido, acido cloridrico.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: iniziale trattamento in singola dose della ipovolemia acuta e dello shock («rianimazione con piccoli volumi»).

La soluzione viene intesa come sostituzione di volume di sangue e non deve essere usata come un sostituto sia del sangue che del plasma.

Produzione: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg Germania.

Controllo Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13591

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ovitrelle». (Decreto n. 205 del 2 febbraio 2003).

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2003, dove è scritto:
EU/1/02/165/001
EU/1/02/165/002
EU/1/02/165/003
EU/1/02/165/004
EU/1/02/165/005
EU/1/02/165/006
leggasi:
EU/1/00/165/001
EU/1/00/165/002
EU/1/00/165/003
EU/1/00/165/004
EU/1/00/165/005
EU/1/00/165/006.

03A13548

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pegintron». (Decreto n. 250 del 7 ottobre 2003).

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2003,
dove è scritto:
100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;
100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 4 aghi + 2 tamponi uso sottocutaneo;
leggasi:
120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;
120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in una penna preriempita + 4 aghi + 2 tamponi uso sottocutaneo.

03A13547

Comunicato di rettifica concernente la specialità medicinale «Mosanax»

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2003,
dove è scritto:
Yamanouchi Europe BV Hogemaat 2 7942 JG Meppel Paesi Bassi;
leggasi:
rilascio dei lotti:
Yamanouchi Europe BV Hogemaat 2 7942 JG Meppel Paesi Bassi;
dove è scritto:
Losan Pharma Gmbh Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Nevenburg Germania;
leggasi:
Losan Pharma Gmbh Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Neuenburg Germania.

03A13546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «ACLI Istituto provinciale Paolo Pini di Affori a r.l.», in liquidazione volontaria, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «ACLI Istituto provinciale Paolo Pini di Affori a r.l.», in liquidazione volontaria dal 17 febbraio 1977, sede legale in Milano, via Ippocrate, 45, costituita il 10 ottobre 1956 per rogito notaio dott. Domenico Moretti di Milano, repertorio n. 33974 racc. n. 10492, tribunale di Milano, registro società n. 97844, volume (mancante), fascicolo (mancante), codice fiscale (mancante) REA (mancante) n. registro ditte 496377, BUSC 97/56273, liquidatore: Fioriello Gaetano (deceduto nel 1987), presidente del collegio sindacale: Dotti Carlo (deceduto il 1° agosto 1980), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792-316, fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13655

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Progetto Alpha» cooperativa sociale a r.l., in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Progetto Alpha» cooperativa sociale a r.l. - Società cooperativa a r.l., con sede in L'Aquila B.U.S.C. n. 2101 - costituita per rogito del notaio Faraone Antonello in data 2 febbraio 1995, repertorio n. 4373.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro

- area cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13671

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Radio Centrale International, Quotidiano Radio-Diffuso di Casalecchio a r.l.», in Casalecchio di Reno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Radio Centrale International, Quotidiano Radio-Diffuso di Casalecchio a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Porrettana n. 193 (costituita per rogito notaio dott. Antonio Reggiani in data 22 dicembre 1979, B.U.S.C. n. 3284/17344) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 (Bologna), opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13581

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo «E.C.O. - European Certyfying Organization S.p.a.», in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 2 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Vista l'istanza presentata dall'organismo E.C.O. - European Certyfying Organization S.r.l. con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna), acquisita in atti di questo Ministero in data 2 aprile 2003, prot. n. 830173, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo E.C.O. - European Certyfying Organization S.r.l. con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 16 luglio 2003;

1. L'organismo E.C.O. - European Certyfying Organization S.r.l. con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna) è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

03A13497

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501291/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ **0,77**